mensile
spedizione in abbonamento postale
gruppo III/70 - Torino

IL MONTANARO d'Italia

rivista dell'unione nazionale comuni comunità ed enti montani



8/9

EDITRICE STIGRA — Corso S. Maurizio 14 — 10124 Torino
Presidente Comitato di Redazione: Edoardo Martinengo
Direttore Responsabile: Folco Maggi

ANNO XXXIII
AGOSTO / SETTEMBRE 1987



IL MONTANARO d'Italia
rivista dell'unione nazionale comuni comunità ed enti montani





ANNO XXXIII
N. 8-9 - AGOSTO-SETTEMBRE 1987

(In copertina: il Bivacco Moncalieri al Gelas di Entraque (CN) - Foto di G. Balla)

Direttore responsabile: **Folco MAGGI**
Comitato di redazione:
dr. Edoardo MARTINENGO, Presidente UNCEM
dr. Ivano Pompei, Presidente Commissione Tecnico-legislativa; ing. Giovanni Cavalli, on. Nedo Barzanti, prof. Pietro Aloisi, Antonio Camerlengo, dr. Giovanni Scacciavillani, dr. Michele Conti, dr. Ferdinand Willeit, Luigi Martin e dr. Salvatore Orecchioni, capi gruppo Consiglio nazionale UNCEM; dr. Folco Maggi, Segretario generale.
Segreteria di redazione:
dr. Franco Bertoglio e dr. Massimo Bella
Direzione e redazione: 00185 ROMA
Via Palestro 30 - Tel. 06/46.46.83 - 46.51.22
Autorizzazione Tribunale di Roma n. 87/82 del 27-2-1982
Il fascicolo contiene pubblicità inferiore al 70%.


Associato all'Unione Stampa periodica Italiana

Editrice **STIGRA - 10124 TORINO - Corso San Maurizio 14 - Tel. 011/88.56.22**
CCIAA n. 323260 - Trib. Torino reg. soc. n. 790/61
Codice fiscale 00466490018 - Conto corrente postale n. 23843105

Amministrazione e abbonamenti: presso l'Editore

Abbonamento 1987 (11 numeri) L. 30.000 - Estero L. 33.000
Un numero L. 3.000

NORME PER I COLLABORATORI

Tutto il materiale di redazione e la corrispondenza relativa devono essere indirizzati presso la redazione della rivista a Roma - Via Palestro 30.
Eventuali estratti (a spese dell'autore) possono essere richiesti all'atto dell'invio del materiale. La Direzione informerà tempestivamente dell'accettazione del materiale. Le bozze vengono corrette dall'Editore.

La Rivista viene inviata a tutti i Comuni ed Enti montani associati all'UNCEM. Per abbonamenti ulteriori rivolgersi all'Editore.

☐ Un primo incontro delle delegazioni regionali UNCEM del settentrione con il Consiglio di Presidenza, si è svolto lunedì 6 luglio a Milano presso la Regione Lombardia, allo scopo di dibattere temi ed argomenti relativi alla situazione organizzativa UNCEM, sia a livello nazionale che regionale.

Proprio perché si trattava di una prima presa di contatti, il tema indicato all'o.d.g. della riunione è stato volutamente generico ed ampio in modo da lasciare al libero dibattito la possibilità di far emergere gli argomenti di maggiore evidenza ed interesse.

Invitati all'incontro oltre ai componenti il Consiglio di Presidenza Martinengo, Velletri, Gonzi, Cipellini e Facchiano — quest'ultimo assente giustificato avendo subito un lieve intervento chirurgico — le delegazioni del Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano, nelle persone dei rispettivi Presidenti e Vice presidenti delle delegazioni regionali.

È stata una riunione di carattere principalmente informativo, di scambio reciproco di informazioni sullo stato organizzativo e funzionale delle singole delegazioni regionali sia nei rapporti interni con l'UNCEM nazionale, sia nei rapporti esterni con la Regione di appartenenza, sia con le stesse Comunità montane e con i Comuni montani che costituiscono il perno dell'unione a livello regionale.

È emersa, tuttavia, la necessità di giungere ad incontri più frequenti magari con l'individuazione precisa di temi ed argomenti da dibattere eventualmente segnalati e preparati in anticipo dalle delegazioni regionali.

Quanto sopra per rafforzare il vincolo con l'UNCEM nazionale e per dare alle stesse delegazioni regionali maggiore forza e capacità di incidere con il supporto dell'UNCEM nazionale, nei rapporti non sempre facili anzi spesso difficili o addirittura conflittuali con le Regioni.

Dall'incontro è emerso altresì un dato comune a tutte o quasi le realtà regionali, peraltro abbastanza conosciuto, ma di per sè preoccupante.

A fronte di un pur timido ma confortante accenno di ripresa di attenzione verso i territori di montagna da parte del Governo centrale — è sufficiente ricordare l'inserimento del parametro della montanità nei trasferimenti statali ai Comuni e l'istituzione del fondo per gli investimenti delle Comunità montane — si riscontra per contro un calo di interesse verso tali territori e le istituzioni che li rappresentano da parte dei singoli Governi regionali. Sono in atto, infatti, numerosi tentativi di revisione delle deleghe di funzioni attribuite dalle Regioni agli Enti locali certamente penalizzanti per le Comunità montane.

Ed è proprio partendo da tale non piacevole constatazione che deve essere vista ed inquadrata la riunione svoltasi a Milano e quelle che certamente seguiranno per gruppi di regioni. Perché solo attrezzandoci meglio a livello regionale anche con l'aiuto e la presenza costante degli organi nazionali dell'UNCEM, si può pensare di resistere ai tentativi di marginalizzazione dell'istituzione Comunità montana a tutto vantaggio di altre istituzioni. Ma in questa opera, in questa non facile azione gli organi regionali dell'UNCEM debbono sentire il conforto della presenza convinta e solidale di tutti gli amministratori delle Comunità montane e dei comuni montani della Regione.

☐ Con una nutrita e qualificata partecipazione di amministratori di Comunità montane della Basilicata, Campania, Puglia e Calabria si è svolto il 2 luglio u.s. a Maratea un incontro preparatorio per Quota 600.

All'incontro hanno partecipato i Presidenti delle Delegazioni regionali UNCEM Cioffi (Campania), Larotonda (Basilicata), Rocco (Calabria).

Ha presieduto e concluso la riunione il Vicepresidente Velletri, presente il Segretario generale Maggi.

Ha svolto l'intervento introduttivo il Dott. Zeraschi, dirigente della Fiera di Parma.

Dal dibattito che si è animato e sviluppato anche con accenti critici, è emerso che la partecipazione delle Comunità montane alla Fiera di Parma — Quota 600 deve rispondere alle seguenti concomitanti finalità:

— confermare e salvaguardare l'aspetto istituzionale della fiera vista come cassa di risonanza delle Comunità montane, come vetrina dell'immagine Comunità montana. A tale finalità rispondono in modo precipuo convegni e manifestazioni su temi specifici ed attuali per i quali è necessario assicurarsi la presenza e la partecipazione di uomini di Governo e soprattutto della stampa.

— accentuare per quanto più possibile — ed è qui l'azione e l'opera dell'Ente di Parma — il carattere commerciale della Fiera stessa. È sempre più necessario che ci siano effetti di ritorno, in modo diretto o indiretto, alla partecipazione degli operatori sollecitati dalle Comunità montane. I settori prescelti della gastronomia, del turismo e della forestazione, dovrebbero, quest'anno, garantire gli effetti di ritorno sperati. Nel settore della gastronomia è tuttavia necessario che una prima selezione dei prodotti da esporre avvenga ad opera delle Comunità montane essendo necessaria una soglia minima di produzione per rendere commerciale un prodotto.

Anche prodotti non commerciali possono avere il loro spazio espositivo come prodotti di immagine potendo, ad esempio, rafforzare l'aspetto ed il richiamo turistico di una determinata zona.

Un invito, pertanto, pressante e critico nello stesso tempo alla Fiera di Parma per avviare ad un duraturo e non effimero successo la manifestazione voluta dalle Comunità montane.

☐ La Giunta della delegazione regionale UNCEM della Toscana, presieduta dal Presidente Cavini e con la partecipazione del Segretario generale Maggi, ha affrontato in modo tempestivo nella riunione del 17 giugno svoltasi a Firenze, un argomento di grosso rilievo e peso per la vita futura delle Comunità montane della Toscana.

Oggetto di attento ed approfondito esame è stato il documento regionale relativo a *« criteri per il riassetto della legislazione regionale di programmazione e di delega »*.

È ben noto — per averlo evidenziato in questa stessa rubrica — come sotto il nome del riassetto della legislazione di delega si nasconda in realtà il tentativo di marginalizzare sempre più i territori di montagna, le loro popolazioni e le istituzioni che in qualche misura con essi si identificano.

Le osservazioni che sono infatti scaturite dalla lettura del documento regionale, sono una tangibile prova di quanto testè affermato.

In particolare, la Giunta della delegazione regionale UNCEM:

— respinge l'ipotesi di non considerare le Comunità montane come soggetti di delega diretta al pari dei Comuni e delle Province. Non è pertanto condivisibile l'affermazione espressa al comma 7 del punto 4 del documento dove si afferma che *« le Comunità montane esercitano un ruolo di livello comunale e operano come strumento dei Comuni »*.

Tale posizione appare fortemente riduttiva e in contrasto con la normativa statale relativa alle Comunità montane;

— la Comunità montana deve inoltre essere considerata soggetto di programmazione non solo per l'obbligatorietà della sua costituzione, ma per l'omogeneità della zona territoriale di competenza e soprattutto per le funzioni assegnate dalle leggi nazionali.

Infatti le Comunità montane rappresentano lo strumento democratico di azione amministrativa idonea ad operare per il superamento degli scompensi socioeconomici esistenti nei territori montani attraverso la gestione programmata delle risorse destinate alla montagna dalle leggi statali, regionali e della CEE.

— La legge 1102/71 nel definire le competenze alle Comunità montane relative all'assetto del territorio ed urbanistica afferma fra i compiti primari quello di approvare il piano urbanistico-territoriale. Oggi la legislazione regionale non riconosce di fatto questa funzione;

— per quanto riguarda il settore dello sviluppo economico, e particolarmente l'agricoltura, il documento regionale sembra assegnare alle Comunità montane solo i compiti attualmente dei Comuni spostando sulla Provincia le competenze oggi delegate alle Comunità montane;

— la legge regionale sull'agriturismo già approvata dal Consiglio Regionale, e le proposte attualmente all'attenzione dello stesso confermano la tendenza ad emarginare le Comunità montane;

— anche nelle altre materie (ambiente, caccia e pesca, turismo, formazione professionale, attività produttive, etc.) il documento risente dell'errata impostazione originale secondo cui alle Comunità montane si assegnano solo funzioni comunali forse perché ritenute non soggetto diretto di delega e contraddicendo di fatto quanto affermato dalla legge regionale n. 72/86.

☐ Il 24 giugno u.s. si è riunito il Consiglio di Presidenza dopo la pausa forzata per le elezioni politiche.

Tra le decisioni prese, ricordiamo:

— la fissazione dell'incontro con le delegazioni regionali del settentrione a Milano per il 6 luglio;

— la fissazione per il 10 luglio dell'incontro del Consiglio di presidenza con la Delegazione Regionale dell'Emilia a Bologna;

— la fissazione della riunione della Giunta esecutiva per l'11 luglio.

Sono stati altresì affrontati alcuni argomenti di natura organizzativa ed altri relativi al personale, da sottoporre per competenza alle decisioni della Giunta esecutiva.

È stata, infine, concordata una posizione del Consiglio di Presidenza in relazione alla bozza di documento politico predisposta dal Presidente Martinengo. Tale documento viene inviato ai membri di Giunta ed ai Capigruppo per consentire loro di conoscere per tempo l'argomento che sarà oggetto di esame, approfondimento e discussione nella prossima riunione della Giunta esecutiva. La bozza di documento politico può definirsi aperta in quanto vengono poste diverse problematiche ma non vengono proposte soluzioni che peraltro dovranno scaturire dal dibattito e dall'analisi dei problemi.

☐ Il 22 giugno u.s. è stato ufficialmente presentato a Napoli il corso di formazione per i quadri direttivi delle Comunità montane campane organizzato dal Formez.

Per l'UNCEM sono intervenuti il Segretario generale Maggi e il Presidente della delegazione regionale Cioffi.

L'avvio di tale corso di formazione rivolto ai quadri direttivi ed agli amministratori delle Comunità montane della Campania è ancora una volta il segno tangibile ed evidente dell'attenzione che il Formez nella sua molteplice attività rivolge da tempo ai problemi delle Comunità montane. È il segno altresì della feconda collaborazione con l'UNCEM sia a livello nazionale che regionale.

Pienamente valida appare l'impostazione del corso sia per gli aspetti metodologici che per gli obiettivi che si prefigge. Una riflessione ed un augurio devono essere fatti. L'articolazione del corso in 5 modelli di base e 4 modelli specialistici con l'intento formativo di dare ai partecipanti la piena consapevolezza del loro ruolo e della loro identità — quale premessa necessaria per fornire loro le chiavi di lettura del sistema in cui operano — consente di affermare le esportabilità del corso stesso pur con adattamenti specifici, anche ad altre e diverse regioni dell'area centro-meridionale in cui opera ovviamente il Formez.

Questo è un augurio ed un invito che come UNCEM facciamo perché, in feconda collaborazione, questa lodevole iniziativa possa essere avviata anche in altre regioni.

Quote associative UNCEM per il biennio 1988/1989

Su proposta della Giunta esecutiva, il Consiglio Nazionale nella seduta del 20-3-1987 ha concordato sulla necessità di adeguare le quote associative per poter conseguire una vigorosa presenza dell'UNCEM nel panorama delle Associazioni degli Enti locali, soprattutto al fine di potenziarne l'attività per il preminente interesse degli Enti associati.

Conseguentemente, il Consiglio ha approvato con voto unanime l'adeguamento delle quote associative per il biennio 1988/1989 nei termini sotto indicati:

quota base:	
Comunità montana fino a 20.000 abitanti	L. 400.000
Comunità montana oltre 20.000 abitanti	L. 700.000
quota per ciascun Comune compreso nella Comunità:	
Comuni fino a 5.000 abitanti	L. 100.000
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	L. 200.000
Comuni oltre 10.000 abitanti	L. 300.000

L'importo totale delle quote suddette viene aumentato del 35% a favore delle delegazioni regionali.

Sono esenti da tale maggiorazione le Comunità montane della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige.

Per gli **altri Enti** associati la quota viene fissata come segue:

Amministrazioni provinciali	L. 5.000.000
Camere di Commercio	L. 4.000.000
Enti montani vari	L. 350.000

Resta fermo il diritto per tutti gli Enti associati, compresi i Comuni, di ricevere gratuitamente la rivista *« Il Montanaro d'Italia »*.

Gli Enti aderenti sono tenuti ad adeguarsi alla presente comunicazione.

EDITORIALE

di Bernardo Velletri



Tragedie da evitare

Dal 18 al 28 luglio scorsi un mare di fango e una frana di proporzioni gigantesche hanno sommerso villaggi e paesi interi della Valtellina.

Un'altra tremenda tragedia che si è abbattuta sulle popolazioni che vivono nelle montagna, seminando, come sempre, lutti e rovine, le cui proporzioni, dopo circa cinquanta giorni dalla catastrofe, sono ancora da definire.

Della gravità della situazione ne abbiamo avuto piena congnizione nel corso delle visite e degli incontri con gli amministratori delle zone colpite.

L'elemento che ha impedito una maggiore dimensione del dramma, ci hanno tra l'altro riferito, è stato il puntuale preallarme della Protezione Civile e il pronto intervento e coordinamento delle forze armate con l'associazionismo e il volontariato, i quali, nonostante la limitazione di mezzi e strumenti hanno moltiplicato le loro energie nell'opera di soccorso, contribuendo al salvataggio di molte vite umane.

Nelle settimane passate si è aperto un vivace ed appassionato dibattito sulle cause che hanno provocato il disastro e si sono delineati — come è ormai tradizione — due schieramenti. Da una parte chi ritiene acriticamente che la sciagura fosse pressoché inevitabile, e chi invece sostiene che i danni provocati dagli eventi naturali sono direttamente proporzionali alla colpevole incuria con la quale trattiamo il territorio nazionale.

In questo dibattito è opportuno inserire almeno tre elementi:

1 — il territorio montano è il risultato di una fase giovanile della dinamica della superficie terrestre, equivale a dire che esso è sempre e in costante movimento;

2 — il territorio montano è un equilibrio instabile fra l'azione orogenetica endogena e l'azione erosiva e livellatrice dei fattori esogeni, in primis le acque;

3 — le riflessioni continuano a girare intorno ai problemi dell'ambiente e del territorio come intorno a problemi settoriali, mentre si dovrebbe ormai riconoscere che si tratta di problemi la cui fisionomia settoriale è stata superata da gran tempo, ponendo questioni e imponendo scelte di carattere assolutamente generale.

Da questi elementi appare evidente la impossibilità di impedire in assoluto frane, valanghe, terremoti, ecc.

È invece possibile prevedere, controllare, prevenire simili disastri, attraverso la conoscenza e la pianificazione del territorio, la sistemazione idrogeologica e l'opera di bonifica dei boschi.

Un famoso geologo francese, Marsel Roubault, afferma che le catastrofi naturali sono prevedibili e aggiunge: « alla luce di ricerche di valenza secolare l'uomo non può impedire tutto, può prevedere molto, e ben pochi sono i sinistri di fronte ai quali non resti veramente che inchinarsi »; sottolinea ancora che dopo ogni catastrofe spesso si usa l'espressione « era imprevedibile », impiegata con troppa facilità da uomini la cui ignoranza è imperdonabile, che cercano solo di coprire interamente le proprie responsabilità.

Dopo tante incertezze e gravissime pause ha avuto inizio la tracimazione controllata del lago di Val di Pola con risultati positivi che ci auguriamo possano protrarsi sino alla fine.

Rimane un rischio, quello che, anche questa volta, dolore e indignazione non abbiano un seguito di fatti concreti e lascino il passo alla assuefazione, così come è accaduto nel Comune di Senise. Qui, a un anno dalla frana che uccise nel sonno otto persone, i problemi degli abitanti di quel paese della Basilicata, restano ancora tutti aperti.

Ecco allora perché sono urgenti scelte politiche, provvedimenti legislativi, forti investimenti se si vuole superare la filosofia dell'emergenza, facendo prevalere la filosofia della prevenzione.

Si tratta di dare inizio ad una vera e propria politica della montagna che risponda alle aspettative della gente laboriosa della Valtellina e degli altri dieci milioni di italiani che ancora vivono in queste aree, verso i quali lo stato deve finalmente fare il proprio dovere restituendo loro tranquillità di vita e di lavoro, nell'interesse economico-politico e culturale dell'intero paese.

Ecco allora che provvedimenti come la legge sui suoli, sulla protezione civile, la organizzazione del volontariato, le mappe dei rischi e la ricostruzione del servizio geologico, nel contesto di una politica per la montagna, sono divenuti ormai un banco di prova immediato per le classi dirigenti.

Siamo comunque fiduciosi che il Parlamento affronterà i problemi immediati e quelli di prospettiva al fine di riparare al disastro, risarcire chi è stato colpito, prevenire ulteriori sciagure.

Intanto alcune iniziative vanno adottate immediatamente per dare avvio alla normalizzazione: ripristino della viabilità, ricostruzione degli immobili distrutti, sostegno ai lavoratori dipendenti, agli operatori turistici, agli artigiani, commercianti e agricoltori, sospensione del prelievo tributario da parte dello Stato e dei Comuni in favore delle popolazioni colpite.

Infine, una precisazione che costituisce anche una risposta ferma a coloro che pensano di creare altri Enti come se non ve ne fossero abbastanza.

I Comuni e le Comunità montane, unitamente alla Provincia e alla regione Lombardia hanno assolto ad un ruolo insostituibile in questa fase emergente.

Riteniamo che a questi soggetti istituzionali, magari dotandoli di mezzi più adeguati per fronteggiare l'emergenza e assolvere le loro funzioni e attraverso un più efficace e continuo coordinamento, spetta il compito delle scelte e della direzione dei lavori di risanamento, ricostruzione e sviluppo della valle.

Al Governo avevamo chiesto un incontro prima e dopo aver ottenuto la fiducia dal Parlamento, allo scopo di sollecitare quelle politiche e il coordinamento di esse da parte di un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

Dopo la tragedia della Valtellina questo incontro abbiamo ripetutamente sollecitato e con impazienza attendiamo di essere convocati. Diversamente, saremo chiamati ad una iniziativa più energica perché Governo e Parlamento raccolgano le indicazioni e le proposte che sempre più decisamente provengono dal Paese reale con altissimo grado di unità.

Un modo concreto per onorare l'anno europeo dell'ambiente sta proprio qui, ossia nelle risposte e nelle decisioni sugli scottanti problemi che abbiamo ancora una volta denunciato.

Veneto: incontro Giunta regionale e Comunità montane

La Giunta regionale veneta, in occasione della consueta seduta annuale a Cortina, si è incontrata con la Conferenza permanente delle Comunità montane del Veneto. A mettere in risalto l'importanza dell'incontro era presente il Presidente nazionale dell'Uncem Edoardo Martinengo. « *Dall'osservatorio in cui mi trovo debbo ammettere* — ha detto — *che il Veneto va acquisendo una funzione di leadership nel rapporto tra Regione e Comunità montane* ». Ha inoltre riconosciuto al presidente della Regione del Veneto Bernini di aver contribuito, durante il suo periodo di Presidente della conferenza delle Regioni, a riportare l'attenzione sulle Comunità montane, che ora si attendono dal Governo nazionale qualcosa di più e l'indicazione di un diretto interlocutore.

La seduta della conferenza è stata introdotta dall'assessore regionale Giulio Veronese, il quale ha dato lettura del documento predisposto da questo organismo sullo stato di attuazione della programmazione nelle aree di montagna del Veneto. Un documento che ha inteso manifestare alla Giunta regionale le attese dei cittadini per una puntuale applicazione del Progetto Montagna. « *Sono stati raggiunti alcuni risultati ma, innanzitutto, è necessario* — afferma il testo della relazione — *individuare le mete non raggiunte, le cause dei ritardi, i problemi aperti e gli strumenti strategici non attivati* ».

Presenteremo nel prossimo numero un servizio più dettagliato su questo incontro, anche per fare meglio il punto sui risultati e i problemi aperti relativi a questa innovativa esperienza del Veneto.

QUOTA 600 ed EURALP '87 Importanti appuntamenti a Parma e a Torino

Il mese di settembre annovera due importanti appuntamenti per la montagna italiana.

Oltre a « *Quota 600* », giunta alla quarta edizione e in programma alla Fiera di Parma dal 24 al 27 settembre, di cui già abbiamo parlato nei precedenti numeri della rivista, novità sono annunciate da Torino.

Qui il Salone Internazionale della Montagna, al suo 24° anno di vita, si rinnova: da quest'anno assume, con cadenza biennale, la sigla di « *EURALP* » (Biennale Europea delle Alpi) e si propone, ad ogni edizione, di evidenziare particolari aspetti inerenti la vita in montagna; quest'anno, EURALP '87 — che si svolgerà dal 29 settembre al 4 ottobre — sarà dedicata al tema: « *Lo sviluppo economico della regione alpina e la tutela dell'ambiente* ».

La rassegna si articolerà in successione di sezioni ben differenziate. La prima, « *Le Alpi regione d'Europa* », è dedicata ai problemi socio-politici ed economici del territorio alpino al di qua e al di là delle Alpi. Il settore è rivolto agli Enti nazionali e regionali italiani, francesi, svizzeri, austriaci, tedeschi e jugoslavi e vedrà, fra l'altro, la partecipazione del Consiglio d'Europa e della Comunità Europea. Il tema affrontato da questa sezione verterà su « *Lo sviluppo economico nel rispetto dell'assetto territoriale* » e illustrerà quanto sinora è stato fatto — ed i futuri programmi — per conciliare senza traumi il potenziamento delle varie forme di economia con la salvaguardia del patrimonio naturalistico alpino.

Una seconda sezione è intitolata alla « *montagna che produce* ». Dedicata alle Associazioni dei Coltivatori, alle Associazioni degli Allevatori, alle Unioni Industriali delle Province Alpine, alla Confagricoltura, alle Associazioni Artigiane, alle Comunità Montane, alle Province Alpine e alle Camere di Commercio delle Province Alpine, ed inoltre alla partecipazione di organizzazioni industriali ed artigiane collocate nelle aree alpine, la sezione illustrerà le produzioni, i problemi economici e le attività di ricerca e di studio in ogni settore produttivo della montagna.

« *La tecnica e l'industria al servizio della montagna* » costituisce un altro tema positivo di EURALP '87. Sotto questa insegna verranno presentate soluzioni di edilizia montana, impianti di riscaldamento, attrezzature sportive invernali, attrezzature per la manutenzione delle piste da sci, articoli sportivi ed abbigliamento per gli sport della montagna.

Inoltre EURALP '87 dedicherà un'intera sezione alla « *Innovazione in montagna* » e presenterà una serie di mostre, iniziative speciali e manifestazioni collaterali.

23° Convegno Nazionale sui problemi della Montagna a Torino il 30 settembre e 1° ottobre

Il consueto Convegno torinese sui problemi della montagna, giunto alla 23ª edizione, si svolgerà quest'anno nei giorni di mercoledì 30 settembre e giovedì 1° ottobre nell'ambito di EURALP '87.

In armonia con la nuova impostazione del Salone Internazionale della Montagna di Torino, il Convegno dibatterà il tema: « *Sviluppo delle zone montane e tutela dell'ambiente* ».

Gli enti promotori intendono dare risalto alla conciliabilità dei due termini (sviluppo e tutela), nella convinzione che la tutela dell'ambiente in montagna la si ottiene solo con la presenza dell'uomo e quindi con uno sviluppo correttamente inteso; sono ormai numerose le esperienze che dimostrano come proprio un territorio non considerato come « museo », ma vivo ed attivo, possa rappresentare il volano in grado di offrire ai montanari non indifferenti fonti di reddito, pur nel rigoroso rispetto dell'ambiente e dei suoi valori.

I lavori saranno aperti da una relazione di Ivan Grotto, Assessore alla Montagna della Provincia di Torino e Presidente del Convegno, e saranno imperniati su una tavola rotonda che vedrà impegnati il Prof. Corrado Barberis, Presidente dell'Istituto Nazionale di Sociologia Rurale di Roma in veste di coordinatore, il Prof. Werner Bätzing di Berlino, il Dr. Fulvio Caccia, Presidente della Commissione Federale Svizzera per l'energia, il Prof. Giovanni Cannata di Roma e il professore francese Paul Guichonnet.

Dato l'interesse del tema e l'apertura a livello europeo della tradizionale iniziativa che vede impegnati nello sforzo organizzativo l'Assessorato alla Montagna della Provincia di Torino, l'UNCEM, la Camera di Commercio e il Salone Internazionale della Montagna di Torino, si prevede un dibattito ricco e di viva attualità, anche per superare quel concetto di conservazione ambientale concepita solo in senso strettamente vincolistico, che impedisce all'uomo di vivere e lavorare in montagna e finisce per portare, proprio al territorio che si vuole salvare, danni irreversibili.

Presentata in Portogallo la "Campagna Europea per il Mondo Rurale"

L'11 giugno a Santarem, in Portogallo, è stata ufficialmente lanciata la « Campagna Europea per il Mondo Rurale » promossa dal Consiglio d'Europa. I paesi membri, cui si è aggiunta la Finlandia, hanno presentato stand dimostrativi nell'ambito della locale Fiera Nazionale Agricola; l'Italia era rappresentata dalla Comunità montana Alta Valle dell'Esino, il cui stand illustrava caratteristiche e possibilità di sviluppo di una zona che ha saputo integrare lo sviluppo industriale con quello rurale.

La manifestazione ha visto presenti il Presidente della « Campagna », Edgar Faure, il Presidente della Repubblica portoghese Mario Soares, numerose autorità dei diversi Stati europei e il Presidente dell'UNCEM Edoardo Martinengo.

La presenza di una Comunità montana in rappresentanza dell'Italia ha destato notevole interesse nei visitatori.



Il Presidente portoghese Mario Soares si intrattiene con il Presidente dell'UNCEM Edoardo Martinengo nello stand allestito a Santarem dalla Comunità montana Alta Valle dell'Esino; a sinistra, il Prof. Corrado Barberis, Presidente dell'Istituto di Sociologia Rurale dell'Università di Roma

Rinnovati i decreti-legge in scadenza

Nuovi provvedimenti per finanza locale, smaltimento dei rifiuti e fiscalizzazione degli oneri sociali

Il Governo Fanfani ha reiterato a fine giugno una serie di decreti-legge in scadenza che non avevano ottenuto la conversione causa l'interruzione delle attività parlamentari dovuta alle complesse vicende politiche che hanno portato al voto del 14 e 15 giugno, dando inizio alla X Legislatura del Parlamento repubblicano.

Ricordiamo, in particolare, il nuovo provvedimento sulla finanza locale 1987 (D.L. n. 256 del 30/6/87, G.U. n. 152 del 2 luglio) che ricalca sostanzialmente il precedente, salvo alcuni aggiustamenti. Segnaliamo, a parte le modificazioni dei termini di scadenza previsti (deliberazione dei bilanci al 31 luglio), l'importante emendamento all'art. 8, sollecitato dall'UNCEM e accolto dal Governo. È stato infatti ampliato il contenuto del primo comma, autorizzando le Comunità montane a contrarre mutui anche per investimenti relativi a *compiti delegati*, rientrando in tale formulazione sia quelli demandati a livello regionale che sub-delegati dai Comuni.

Il decreto riprende anche le norme (art. 3, secondo e terzo comma) che stanziano risorse aggiuntive pari a complessivi 623 miliardi per Comuni, Province e Comunità montane, con particolare riferimento alla copertura degli oneri contrattuali del recente Accordo nazionale e al finanziamento della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva di cui all'art. 31 della legge finanziaria 1986.

Della ripartizione di tale fondo abbiamo già fornito informazioni sul n. 7/87 della Rivista. Ribadiamo che alle Comunità montane andrà una quota pari a 3 miliardi e 900 milioni, da erogare in proporzione della popolazione montana residente alla data del 31 dicembre 1985.

Su questa materia il Governo ha riproposto il decreto-legge 30/6/87, n. 251, sostitutivo del D.L. n. 163/87.

Segnaliamo, infine, il nuovo provvedimento per lo smaltimento dei rifiuti (D.L. n. 258 del 30 giugno), che vede riconfermata la presenza delle Comunità montane (art. 1) tra gli Enti ammessi alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti, nonché il più recente decreto sulla fiscalizzazione degli oneri sociali e sugli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, ripetutamente oggetto di attenzione su queste pagine.

Ma. Be.

Nel momento in cui stampiamo apprendiamo che i decreti legge di cui si parla in questa pagina, causa la mancata conversione in legge, sono stati di nuovo riproposti dal nuovo Governo nel medesimo testo.

Comunità montane: relazione consuntiva di bilancio

Facendo seguito a quanto comunicato sul n. 6/87 della Rivista a proposito dello schema di Relazione previsionale e programmatica di bilancio delle Comunità montane, predisposto ad iniziativa della Delegazione UNCEM Basilicata, apprendiamo dalla stessa Delegazione che è stato elaborato e stampato anche lo schema relativo alla « relazione illustrativa dei dati consuntivi » da presentare alla Corte dei Conti (art. 22, DPR 19/6/1979, n. 421).

Sinora tale adempimento era obbligatorio solo per i Comuni, ma ne è prevedibile l'estensione anche alle Comunità montane, in virtù del disposto del 4° comma dell'art. 7 del decreto-legge 1/7/1986, n. 318 (legge n. 488 del 9/8/1986), secondo il quale si applicano alle Comunità montane, per quanto concerne il bilancio e la contabilità, le norme stabilite per il Comune della stessa Comunità che conta il maggior numero di abitanti.

Sono tuttavia in corso contatti con la Corte dei Conti al fine di chiarire definitivamente gli obblighi ai quali debbono ottemperare per il futuro le Comunità montane.

Finanziamenti per l'Agricoltura
Il Ministero del Bilancio impegna parte dei fondi 1986

Con due distinti decreti datati 6 aprile 1987, apparsi sulle G.U. n. 136 e 137 del 13 e 15 giugno scorsi, il Ministro del Bilancio ha deliberato impegni di spesa a favore delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano pari a 80 e 250 miliardi di lire, riferiti all'attuazione della legge 8/11/86, n. 752 per gli investimenti programmati in agricoltura.

Si tratta delle somme già ripartite con la delibera CIPE 17/12/1986 (in particolare l'allegato A) illustrata sul n. 4/87 della Rivista, destinate da una parte (80 miliardi) ad incrementare il Fondo di sviluppo regionale per interventi nel settore agricolo e forestale; dall'altra (250 miliardi) alla concessione di contributi per il concorso negli interessi su mutui di miglioramento fondiario o finalizzati al consolidamento delle passività delle imprese agricole.

Gli impegni finanziari richiamati gravano sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio e della Programmazione economica per l'esercizio 1987, in conto residui 1986.

L'INTERVISTA

di Mario Chianale

Agricoltura di montagna: l'opinione dell'on.le Arcangelo Lobianco Presidente della Coldiretti



D. Il settore dell'imprenditoria agricola si va riattrezzando su basi moderne ed è alla ricerca della competitività: da questo indirizzo le zone di montagna o comunque delle zone interne — una grossa realtà in Italia — non rischiano di essere penalizzate?

R. Per rispondere alla domanda, bisogna prima di tutto fare una premessa: l'agricoltura di montagna, sul piano produttivo, non potrà mai competere con quella di pianura, per la loro specifica connotazione. Tuttavia le aziende situate in aree svantaggiate hanno avviato da tempo un processo di trasformazione strutturale. In altre parole, esse hanno abbinato la vendita di prodotti alimentari all'offerta di servizi, in particolare agrituristici, per i quali, con l'approvazione della Legge Quadro, sono stati chiariti il regime fiscale e giuridico, definendone la natura prettamente agricola. È necessario anche riconoscere che l'attuale momento, in cui si registra un aumento della sensibilizzazione ai problemi ambientali, offre certamente l'occasione per un rilancio delle aree interne. La famiglia diretto coltivatrice, grazie alla sua presenza sul territorio, può infatti svolgere una funzione importante a salvaguardia dell'ecosistema.

D. In una recente dichiarazione ha avuto modo di rallegrarsi sul fatto che in Italia il « movimento verde » abbia espresso una consistente forza parlamentare, alla prima prova: come responsabile di un'associazione di agricoltori (e quindi anche di ecologisti, con qualche pecca dovuta, ad esempio, all'uso non sempre controllato dei prodotti chimici nelle coltivazioni) crede di poter proporre un raccordo su temi che oggi, in modo particolare, affascinano l'opinione pubblica e soprattutto i giovani?

R. Chiunque voglia partecipare all'importante lavoro di tutela e salvaguardia dell'ambiente è il benvenuto. Sinceramente, la Coldiretti da oltre quarant'anni porta avanti questo impegno per rendere il territorio adatto all'uomo, pur mantenendo le sue peculiarità. Pertanto, quando altri nemmeno pensavano all'equilibrio dell'ecosistema, i coltivatori presidiavano aree svantaggiate e zone interne per evitare che l'abbandono recasse danni irreversibili. Quindi, non possiamo solo preoccuparci della flora e della fauna, ma innanzitutto dell'uomo di queste regioni e, quindi, dotarlo di tutti quei servizi civili e sociali che possano concedergli una qualità della vita adeguata e dignitosa. In questo contesto è ovvio che l'arrivo del movimento Verde non può che rallegrarci poiché allarga lo spettro delle parti coinvolte. Soltanto, credo che dovremo intenderci sulle priorità: come Coldiretti, consideriamo l'uomo al primo posto, insieme alla sua famiglia ed al suo lavoro. Questo non vuol dire che per esso sacrifichiamo l'ambiente, tutt'altro... il coltivatore è da sempre il primo vero *« operatore ecologico »* contro la speculazione edilizia, contro gli espropri selvaggi, contro l'inquinamento. Se sapremo intenderci su questi primi temi, certamente potremo fare bene. A tale proposito, credo che per quanto riguarda una ricerca scientifica più vicina all'uomo ed al suo reddito che ai chili di prodotto ed al profitto potremo fare molto. I coltivatori sono i primi ad essere svantaggiati dagli scandali sull'uso della chimica in agricoltura: da tempo sosteniamo che gli imprenditori agricoli debbano essere committenti di ciò che serve per irrorare i loro campi e non subire scelte altrui che, poi, ricadono su di loro. Chissà che anche su questo scottante tema sociale non possiamo fare qualcosa insieme...

D. Lei crede che in tutto questo parlare dell'ambiente si siano ben delineati i contorni del problema?

R. Non molto. Un chiarimento si impone anche relativamente al concetto di ambiente e di politica ambientale. Il fatto che la stragrande maggioranza del territorio nazionale sia salvaguardato e gestito dai produttori agricoli non può considerarsi solo un fatto economico. Come non possiamo misurare il peso politico del sindacato agricolo per chili di prodotto, così non possiamo neppure descrivere il diritto del produttore agricolo ad interessarsi dei problemi ambientali sulla base degli ettari coltivati. Il paesaggio, quindi, il territorio, l'ambiente e l'azione dell'uomo sono un prodotto culturale che unisce presente e passato, e che invieremo nel futuro. La politica del territorio e dell'ambiente non può per questo motivo assumere solo i connotati del parco, del museo naturale o dello zoo. Deve, piuttosto, essere attenzione al patrimonio culturale espresso dal paesaggio e gestirlo convenientemente. Solo in questo modo si può ricostruire un equilibrio città-campagna rispettoso dell'equilibrio naturale e fornire alla cultura urbana e rurale quello spessore dinamico che ha e che deve proseguire ad avere. E sappiamo anche che non sono né le leggi, né un dicastero a costruire o semplicemente salvaguardare o valorizzare l'ambiente: ma è la fatica, il lavoro, l'amore e la fantasia dell'uomo che lo può creare e migliorare.

D. La Federazione dei Coltivatori Diretti e l'UNCEM hanno collaborato in passato in diverse occasioni: ci saranno temi, nella prossima legislatura, che secondo lei permetteranno alle due associazioni di dialogare ulteriormente?

R. Certamente. Tutte le componenti coinvolte nella gestione, nella ricerca, nella strategia delle aree che ci interessano possono e debbono trovare sempre di più convergenze di lavoro. Nessuno deve allentare la presa in questo momento, reso particolare dalla presenza di grandi gruppi economici che, certo, non hanno lo stesso tipo di preoccupazioni per le aziende delle zone interne. Chi vuole gestire il territorio e le sue componenti umane e naturali da un punto di vista economico arrischia di disperdere un patrimonio prezioso ed unico. Pertanto, solo chi come noi ha bene impresso il valore di certe tradizioni può e deve continuare insieme, nel rispetto delle reciproche posizioni, la strada intrapresa.

Comunità ARGE-ALP: eletto il nuovo Presidente

È Pierluigi Angeli, Presidente della Provincia autonoma di Trento

Il Presidente della Provincia autonoma di Trento, Pierluigi Angeli, è il nuovo Presidente dell'ARGE ALP, la Comunità di lavoro delle Regioni dell'arco alpino centrale. Lo hanno eletto, all'unanimità, i Presidenti degli Stati, dei Land e delle Regioni che fanno parte dell'ARGE ALP e che, con la Provincia autonoma di Trento, sono il Tirolo, Salisburgo, Voralberg, il libero stato di Baviera, il Canton Grigioni, il Cantone di S. Gallo, il Canton Ticino, la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Lombardia. La nomina è avvenuta nel salone della Europahaus di Mayrhofen Zillertal, nel corso dei lavori della diciottesima Conferenza, dove, assieme ad una serie di delibere operative su alcuni temi di interesse comune per i Paesi membri, come lo sviluppo dei trasporti aerei regionali ed interregionali, e gli indirizzi di tutela dei boschi dell'arco alpino, sono state definite le strategie per una più incisiva ed articolata presenza dell'ARGE ALP, non solo tra i Paesi che vi fanno parte, ma soprattutto per più concreti rapporti con le altre organizzazioni di collaborazione regionale transfontaliera, come l'Alpe Adria e la COTRAO, che è la Comunità di lavoro delle Alpi occidentali, e con le altre istituzioni europee. In questo senso la nomina di Pierluigi Angeli a Presidente dell'ARGE ALP, con l'attribuzione, per la prima volta nei quindici anni di storia della Comunità, di compiti di rappresentanza ufficiale di tutti i Paesi membri, e di indirizzo globale dell'attività, rappresenta il primo atto ufficiale di queste nuove strategie. Fino ad oggi, infatti, la presidenza della Comunità veniva assunta automaticamente dal rappresentante del Paese ospitante i lavori delle Conferenze dei Capi di Governo dell'ARGE ALP, mentre la nomina di Angeli, che succede ad Alois Partl, Landeshauptmann del Tirolo, a sua volta subentrato qualche tempo fa all'anziano Eduard Wallnoefer, già capitano del Tirolo e fondatore, nel '72, dell'ARGE ALP, è avvenuta sulla base di un preciso atto politico, a significare la comune volontà dei Paesi membri di perseguire un sempre maggiore coinvolgimento dei popoli nei contatti tranfrontalieri, anche al di là dei confini in cui opera la Comunità di lavoro delle Regioni alpine che attualmente comprende dieci Regioni, con una popolazione complessiva di oltre 23 milioni di abitanti, per una superficie di circa 142 mila chilometri quadrati, proprio nel cuore dell'Europa.



Nel suo indirizzo di saluto, il neoeletto Presidente, dopo aver ricordato che la collaborazione tra i Governi membri dell'ARGE ALP, e la reciproca informazione, hanno raggiungo ormai, in questi anni, un livello conosciuto e invidiato in tutta Europa, ha sottolineato la necessità di accentuare il confronto con le altre Comunità ed istituzioni europee, per favorire *« lo sviluppo di rapporti orizzontali tra le società civili dell'arco alpino, nella direzione di una Europa dei cittadini »*. *« In tutta Europa* — ha detto ancora Angeli — *gradualmente i Governi, e non solo regionali, sono diretti da uomini che non hanno fatto la guerra; uomini per i quali* — ha ricordato — *le frontiere non sono barriere, ma hanno soltanto un significato di un passaggio da una cultura ad un'altra, in clima di apertura e di libertà »*. « Nostro compito — ha ammonito il neopresidente — *è quello di agevolare e accelerare questo processo »* che ha da scoprire *« un villaggio globale in cui i confini non sono quelli geografici, ma quelli della scienza, della tecnologia, dell'impegno che deve guidare la società del benessere, in uno sforzo di solidarietà umana verso chi è più debole, a confrontarsi nell'aiuto ai Paesi in via di sviluppo »*. Nell'indicare infine le linee operative sulle quali si muoverà la sua Presidenza, con un programma articolato fino alla scadenza del mandato del 1988, il Presidente Angeli ha concluso con un appello alla comune solidarietà, al fine di concordare azioni unitarie per la soluzione di quei problemi che investono tutto il territorio delle Alpi, con la tutela dell'ambiente della montagna, lo sviluppo economico e culturale delle genti che vi abitano, la difesa e la conservazione delle peculiari caratteristiche della civiltà alpina, con le sue tradizioni e le sue espressioni culturali specifiche.

La prossima Conferenza plenaria dell'ARGE ALP avrà luogo l'anno prossimo, proprio in Trentino.

FINANZA LOCALE:
Ulteriormente migliorate le possibilità di accedere ai mutui per le Comunità montane

Il D.L. n. 256 del 30.6.87 (G.U. n. 152 del 2.7.87) ha ulteriormente migliorato, su specifica richiesta dell'UNCEM, le possibilità di accesso ai mutui da parte delle Comunità montane includendo anche gli interventi « delegati » alle stesse.

Ecco il testo integrale del 1° comma dell'art. 8:

Investimenti delle Comunità montane

1. Le Comunità montane sono autorizzate a contrarre mutui per l'acquisizione di terreni montani e per il loro rimboschimento nonché per investimenti relativi ai propri compiti istituzionali e delegati fatta esclusione di quelli destinati a concessioni di contributi o trasferimenti.

Gli obiettivi mancati della IX Legislatura

Al nuovo Parlamento la pesante eredità di molte riforme incompiute

Massimo Bella

« Il re è morto, viva il re ».

Il senso di continuità che promana dalla celebre formula in auge ai tempi del *« Re Sole »* vuole oggi rappresentare l'espressione più sintetica e fiduciosa di auspicio per l'attività del decimo Parlamento repubblicano, appena costituito sulle ceneri della IX Legislatura, prematuramente defunta e oramai consegnata al giudizio della storia.

Ad evitare equivoci, la continuità di cui parliamo va intesa nel senso più positivo di lavoro e di impegno delle massime Istituzioni, nelle quali il cittadino si sente rappresentato attraverso gli eletti che ha concorso a scegliere con il proprio voto, conferendo loro un mandato politico che — se correttamente interpretato e svolto — non può che essere mirato al massimo sforzo per consentire l'equilibrato soddisfacimento dei bisogni emergenti via via nella società civile e la composizione armonica degli inevitabili problemi e conflitti presenti, attraverso scelte progressiste adeguate ai tempi.

Solo in questa accezione di ricerca e sforzo costanti al servizio degli interessi del Paese, la continuità delle Istituzioni trova pieno significato e consenso.

Sembra peraltro auspicabile che si apporti qualche ritocco ai meccanismi istituzionali che presiedono al funzionamento degli Organi fondamentali del governo dello Stato. Il dibattito sul tema è serrato e di grande attualità. Le modifiche di cui parliamo non sono ulteriormente procrastinabili, considerate le difficoltà rilevanti palesatesi a più riprese nella trascorsa Legislatura, particolarmente nella delicata fase di discussione ed emanazione dei provvedimenti di legge.

A tal proposito vogliamo qui sommariamente ricordare, nostro malgrado, gli insuccessi riportati dal precedente Parlamento rispetto agli obiettivi di riforma promossi che più da vicino interessano e coinvolgono la sfera d'attività degli Organismi locali di governo.

Primo fra tutti, la revisione delle norme regolanti l'ordinamento delle Autonomie.

Si tratta di una riforma di grande importanza che nessuna Legislatura, dal dopoguerra in poi, è riuscita a portare a compimento. I quattro anni trascorsi non sono bastati a consentire il varo definitivo del provvedimento di maggior rilievo per una nuova e più moderna definizione dei compiti attribuibili alle Amministrazioni locali.

Per la prima volta, tuttavia, la Commissione Affari costituzionali del Senato ha raccolto sufficiente consenso dalle parti politiche per giungere ad approvare un testo unificato di progetto di legge da proporre all'esame dell'Aula, dove sul provvedimento si è svolta la discussione generale il 18 aprile 1985 e il 2 aprile 1986, per poi rimandarlo di nuovo in Commissione al fine di acquisire ulteriori rilievi degli Organi rappresentativi degli Enti interessati.

In ogni modo, dopo la seduta del 24 settembre 1986, tutto è tornato nuovamente a tacere.

Non ha avuto miglior fortuna, sempre in Senato, il disegno di legge-quadro per i parchi e le riserve naturali e per l'istituzione e gestione delle aree protette.

Anche in questo caso il Comitato ristretto della Commissione Agricoltura

Fondo Sanitario Nazionale

Ripartita la quota di parte corrente del secondo trimestre '87

Il Ministero del Tesoro ha emanato il decreto (G.U. n. 130 del 6/6/1987) per la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome della quota di Fondo sanitario nazionale per le spese correnti relativa al secondo trimestre 1987.

La cifra complessiva ammonta a 11.386,5 miliardi di lire, attribuita a ciascuna regione secondo il prospetto riprodotto in calce.

Si tratta, in sostanza, di un accordo sul finanziamento delle spese correnti. Una minima parte, peraltro, di quello che spenderanno le Regioni per far fronte alle esigenze dell'assistenza sanitaria. La legge finanziaria reca per il triennio 1987-89 uno stanziamento complessivo di oltre 143.000 miliardi, ma i costi aggiuntivi (aumento del prezzo dei farmaci, oneri derivanti dal rinnovo dell'Accordo nazionale per il personale sanitario, ecc.) rischiano di provocare deficit nei bilanci delle Amministrazioni locali, in particolare di quelle del Mezzogiorno finanziariamente più deboli.

Piemonte	873.775.750
Valle d'Aosta	21.567.000
Lombardia	1.687.733.750
Provincia Autonoma di Bolzano	83.436.250
Provincia Autonoma di Trento	96.524.750
Veneto	898.761.250
Friuli-Venezia Giulia	282.837.750
Liguria	403.470.750
Emilia-Romagna	877.054.750
Toscana	651.813.500
Umbria	166.465.750
Marche	299.468.750
Lazio	1.125.946.250
Abruzzo	243.551.500
Molise	61.642.000
Campania	1.028.573.750
Puglia	745.572.500
Basilicata	105.281.250
Calabria	313.881.000
Sicilia	929.287.750
Sardegna	253.337.750

aveva prodotto un testo unificato, votato in Commissione il 22 gennaio 1987 e rimesso al giudizio dell'Aula, dove però non è mai stato discusso.

Alla Camera, invece, si è svolto il dibattito sulle svariate proposte di legge per la difesa del suolo, culminato con l'approvazione (primavera 1985) in sede di Comitato ristretto della Commissione Lavori pubblici di un testo unificato, del quale si sono perse le tracce nella successiva residua fase di attività del vecchio Parlamento.

Un'altra legge-quadro, quella per la bonifica, non ha trovato definitivo accoglimento in Parlamento, dopo il voto favorevole dell'Aula senatoriale e il licenziamento, il 18 febbraio 1987, di un articolato — in parte modificato — in sede di Commissione Agricoltura della Camera.

In verità, siamo portati a valutare non del tutto negativamente la cosa, stante l'impianto della normativa non pienamente condivisibile dall'UNCEM. Ricordiamo che l'Unione aveva ripetutamente sostenuto l'opportunità di trasferire alle Comunità montane le competenze in materia per l'ambito montano (un disegno di legge mirato era stato presentato sia alla Camera che al Senato dal PCI), ma tale proposta è sempre risultata minoritaria.

Forse la nuova Legislatura potrà consentire di esaminare con maggiore attenzione le implicazioni di un orientamento che tende al riordino territoriale dei consorzi in funzione dei bacini imbriferi, senza però offrire sufficienti garanzie circa il destino delle aree montane su programmi, interventi e finanziamenti da porre in essere nelle attività di settore.

Conviene ancora accennare al mancato varo della riforma del Servizio sanitario nazionale, anche se un primo provvedimento modificativo di carattere transitorio è divenuto legge 15/1/86, n. 4. Tale normativa ha provveduto a rivedere la disciplina per la formazione degli Organi delle Unità sanitarie locali, limitando per le Comunità montane la possibilità di assunzione di funzioni anche in materia ai soli casi di coincidenza territoriale perfetta. In presenza di tale circostanza, gli Organi di governo della Comunità montana sono anche quelli dell'USL.

Non ha visto la luce neanche la riforma dell'ordinamento della scuola elementare e di quella secondaria superiore.

Con particolare riferimento alla prima, ricordiamo i ripetuti interventi dell'Unione in sede parlamentare per sostenere l'esigenza del mantenimento delle pluriclassi in montagna.

Citiamo ancora l'esito negativo delle proposte di legge presentate alla Camera sul riordino del Corpo Forestale dello Stato e sulla riforma dell'ordinamento del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Inoltre, resteranno negli archivi quelle inerenti la legge-quadro sulle cave e torbiere, la disciplina del credito agrario, gli espropri per pubblica utilità, in materia di usi civici, sul volontariato, sulle servitù militari.

È noto che sono oltre 3.000 i disegni e le proposte di legge il cui iter è stato fermato dalla fine anticipata della Legislatura. Certamente gran parte di essi erano comunque destinati soltanto a riempire gli archivi di Palazzo Madama e di Montecitorio.

Ciò deve far riflettere tutti sull'urgenza di provvedere senza indugio a radicali riforme istituzionali e regolamentari, capaci anche di snellire ed eventualmente diversificare le attività delle Camere, consentendo nel contempo un minor ricorso alla decretazione d'urgenza che in molti casi — emblematico quello della finanza locale — non consente certamente la risoluzione più razionale e duratura di problemi che meritano, invece, discipline normative di ben più ampio respiro ed organicità.

Al Parlamento rinnovato vadano i nostri migliori auguri di buon lavoro.



Unione nazionale comuni comunità enti montani

SEDE CENTRALE	00185 ROMA - Via Palestro, 30 - tel. 06/465.122 - 464.683 (segr. telef. perman.) Orario d'ufficio: 8-14; martedì, mercoledì, giovedì anche 15-17; sabato chiuso
DELEGAZIONI REGIONALI	
PIEMONTE	10123 TORINO - presso Assessorato Prov. Montagna - Via Lagrange, 2 - tel. 011/5756.2599
VALLE D'AOSTA	11100 AOSTA - Consorzio BIM - Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/362.368
LIGURIA	16124 GENOVA - Salita S. Francesco, 4 - tel. 010/291.470
LOMBARDIA	20124 MILANO - presso Ass. Reg. Enti Locali - Via Fabio Filzi, 22 - XXV piano - tel. 6765.4723
Provincia autonoma TRENTO	38100 TRENTO - Passaggio Peterlongo, 8 - tel. 0461/987.139
Provincia autonoma BOLZANO	39100 BOLZANO - Consorzio Comuni - Lungotalvera S. Quirino, 10 - tel. 0471/38.101
VENETO	36020 CARPANÈ di S. Nazario (Vicenza) - presso Comunità montana Brenta - Piazza IV Novembre 15 - Palazzo Guarnieri - tel. 0424/99.905 - 99.906
FRIULI-VENEZIA GIULIA	33100 UDINE - presso Ente Friulano Economia Montana - Via A. Diaz, 60 - tel. 0432/501.804
EMILIA-ROMAGNA	40124 BOLOGNA - presso I.S.E.A. - Via Marchesana, 12 - tel. 051/231.999
TOSCANA	50035 PALAZZUOLO SUL SENIO (FI) - presso il Comune tel. 055/804.6154 - (sede provvisoria)
MARCHE	60044 FABRIANO (Ancona) presso Comunità montana Alta Valle dell'Esino - P.zza Garibaldi, 54 - tel. 0732/627.711-627.712
UMBRIA	06100 PERUGIA - Via M. Fanti, 2 - tel. 075/66.717
LAZIO	00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 - tel. 06/464.064 - 474.0387
ABRUZZO	67100 L'AQUILA - presso Comunità montana Amiternina - Via Marrelli, 77 - tel. 0862/62.033
MOLISE	86100 CAMPOBASSO - c/o C.M. Molise centrale - Contrada Conocchiola 1 - tel. 0874/90.644 - 5
CAMPANIA	80133 NAPOLI - presso ERSAC - P. Maria Cristina di Savoia, 40 - tel. 081/685.311 int. 268
PUGLIA	71100 FOGGIA - presso Consorzio Gargano - Viale C. Colombo, 243 - tel. 0881/33.140
BASILICATA	85100 POTENZA - Via IV Novembre, 46 - tel. 0971/20.079
CALABRIA	88100 CATANZARO - Corso Mazzini 259 - tel. 0961/42.539
SICILIA	91016 CASA SANTA ERICE (TP) - presso C.M. Ericina - Via Cosenza, 20
SARDEGNA	09100 CAGLIARI - Viale Regina Elena, 7 - tel. 070/662.516

Il "diritto" della montagna ad un trattamento speciale

Gian Candido De Martin

Il tema oggetto del mio intervento si presenta certamente a qualche considerazione, forse non inutile, sul terreno giuridico-istituzionale; partendo anzitutto da qualche valutazione critica sulla situazione esistente, ossia sull'assetto vigente della normativa sulla montagna, per poi tentare di profilare qualche considerazione, qualche punto di prospettiva, essenzialmente sul piano metodologico.

Volendo in primo luogo traguardare rapidamente la situazione in atto, si può limitare l'angolo visuale agli effetti legislativi successivi al disposto dell'art. 44 della Costituzione repubblicana *(« la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane »)*, tralasciando qui di considerare la legislatura anteriore, che pure ha avuto e continua ad avere un rilievo importante in vari campi (es. bonifica, foreste, parchi).

Sono tre i versanti principali sui quali si può misurare quale è stato lo sviluppo di questo itinerario normativo, a livello statale, regionale e comunitario. Ne faccio ovviamente una menzione molto sintetica e certamente non risolutiva, semplicemente per partire da un dato reale. Sul piano della legislazione statale, si sono registrati una serie di interventi, alcuni dei quali sicuramente qualificanti in materia di politica per la montagna, a partire dalla legge 991 del 1952; successivamente vanno soprattutto ricordate la legge del '55, che tra l'altro ha introdotto la previsione dei consigli di valle, la normativa sui BIM, nonché la legge 1102 del '71, che rappresenta certamente un passaggio determinante nella esplicazione della politica legislativa italiana in materia, avendo anche creato il presupposto per la costituzione delle Comunità montane. Infine vanno anche ricordate la legge *"quadrifoglio"*, che, a metà degli anni '70, ha dedicato parte della sua attenzione pure al tema specifico dell'agricoltura in montagna, e la legge 93 dell'81, che si è saldata con la legge 1102 in materia di disciplina del funzionamento delle Comunità montane.

Vari interventi dunque, in varie epoche, che coprono varie aree, anche se non

Al Convegno di Sondrio su « La montagna degli anni '90 » il prof. Gian Candido De Martin ha presentato un'interessante relazione sulla « specificità » dei problemi montani e sul « diritto » della montagna ad un trattamento speciale e differenziato. Data l'attualità del tema, la riportiamo integralmente, anche come contributo ad una discussione sempre aperta tra i rappresentanti delle zone montane e gli organi di governo nazionale e regionali.

coprono tutte le aree che in vario modo sono legate, in maniera stretta, al tema montagna. Ad esempio resta tuttora irrisolta la questione delicata e di fondo della difesa del suolo, per la quale, fino ad oggi, nonostante vari tentativi, non si è ancora registrata in Parlamento una approvazione di una legge organica; anche sul terreno della protezione civile, che a diverso titolo interessa la vita della montagna, ad oggi manca una disciplina organica o, meglio, quella attualmente vigente è largamente superata e ancora non si è riusciti a sostituirla con una legge adeguata.

A livello regionale, soprattutto da quando le regioni ordinarie hanno iniziato a funzionare, ossia dagli anni '70, si può certamente notare una serie di leggi che, pur di diverso peso, hanno comunque per oggetto profili generali o specifici attinenti alle tematiche montane. Tuttavia, come è largamente noto, non si può certo dire che la tensione legislativa regionale per la montagna sia stata e sia una tensione omogenea, con risultati soddisfacenti; direi che soltanto alcune regioni *'pilota'* hanno saputo fino ad oggi offrire soluzioni legislative sufficientemente organiche per il tema montagna. Tra queste credo che si debba doverosamente citare — non perché sia la mia regione di origine, ma perché mi sembra che sia effettivamente un dato oggettivo — il Veneto, che ha espresso nel 1983 il cosiddetto Progetto Montagna, il quale rappresenta l'acquisizione probabilmente più avanzata in materia di intervento regionale per le zone montane. Non sono molte le altre regioni che su questo terreno si siano misurate con risultati sufficientemente positivi. Anzi vi sono molte regioni in cui si può dire che prevalga una sorta di inerzia o di disinteresse per la tematica specifica della montagna; per non dire dei casi in cui addirittura si è di recente prodotto



una sorta di arretramento rispetto alla situazione quo ante: come, ad esempio, in Sicilia, laddove è stata approvata una legge regionale in materia di riordino dell'amministrazione locale, nella quale si è prevista, tra l'altro, la soppressione delle Comunità montane da poco costituite, per così dire chiudendo il capitolo delle istituzioni locali specifiche per la montagna, che era stato avviato dalla legge 1102. Il versante della legislazione regionale è quindi assai disomogeneo e tendenzialmente non è da valutare globalmente in senso positivo.

Passando poi a considerare le normative a livello C.E.E che pure vanno tenute presenti, perché, specialmente in determinate materie, come quella agricola, hanno rilevanza non marginale anche per l'ordinamento interno, si può osservare come si siano andati sviluppando alcuni interventi specifici destinati alle zone montane. Con riferimento alla montagna italiana, oltre ad un provvedimento degli anni '70 che aveva una sua impostazione generale e organica, va ricordato particolarmente l'ultimo intervento comunitario, che si è tradotto in una risoluzione che ha ripreso una proposta a suo tempo presentata dal parlamentare bellunese Colleselli, nella quale si prevede una forma di sostegno comunitario, piuttosto sostanzioso, a favore dello sviluppo dell'agricoltura e della difesa del suolo nelle Regioni dell'arco alpino italiano.

Volendo dare, a questo punto, una sintetica valutazione conclusiva sulle intercorse vicende legislative ai tre livelli ricordati, mi sembra si debba riconoscere che — seppure sia quantitativamente piuttosto rilevante il numero delle leggi e delle norme a vario titolo introdotte nell'ordinamento in materia di interventi o di agevolazioni per i territori montani e, seppure talora queste scelte siano state per così dire qualificanti, come quella che ha previsto la creazione delle Comunità montane, scelta tuttora originale in ambito europeo, oppure come il ricordato Progetto Montagna del Veneto — in via generale finora l'intervento legislativo non è stato realmente adeguato alle esigenze della montagna, ossia idoneo ad invertire nettamente il fenomeno di degrado del territorio e di esodo dalla montagna. Questo bilancio complessivamente deludente a maggior ragione lascia perplessi, per il fatto che numerose iniziative e riflessioni culturali avevano in passato posto in evidenza l'esigenza di interventi legislativi organici e appropriati. Per riferirci soltanto alla città che ci ospita, sappiamo tutti della meritoria attività di sensibilizzazione culturale e di proposta svolta dal centro Don Minzoni, che ha promosso anche questo convegno; ma con riferimento a Sondrio va anche ricordato il sollecitante volumetto dal titolo *« Ricominciare dalla montagna »*, di Gianfranco Miglio, in cui sono pubblicati tre rapporti, frutto di relazioni tenute in Valtellina, sul governo dell'area alpina nell'età industriale avanzata.

Nonostante questa serie di iniziative sul territorio culturale — potrei ricordare, a livello internazionale, i qualificati contributi offerti, da ultimo, in chiave interdisciplinare, dal convegno di Lugano del marzo '85 — sul piano legislativo non si è avuto sin qui uno sbocco adeguato. Quali le ragioni? Sinteticamente mi pare si possano individuare tre ordini di limiti che hanno pesato e tuttora pesano a vario titolo negativamente. In primo luogo, va sottolineata la concezione marcatamente assistenzialistica che ha spesso ispirato gli interventi nei confronti della montagna, che si sono per lo più tradotti in mere provvidenze finanziarie, disposte spesso oltretutto con opinabili e semplicistici criteri 'a pioggia'.

Anche quando si intravede qualche intento finanziario maggiormente correlato alla realtà montana — ad esempio con la previsione dei sovracanoni idroelettrici e con la creazione dei BIM per gestire un certo tipo di risorse riconosciute alla montagna in forma perequativa — la logica di fondo sembra restare sostanzialmente quella della mera provvidenza.

Un secondo ordine di limiti, che ha un rilievo preciso anche in una prospettiva costituzionalistica, è derivato dal modo con cui si è applicato un malinteso principio perequativo, spesso considerando la montagna come un'area svantaggiata, da riequilibrare sul piano economico-sociale, prendendo a modello un qualche tipo di assetto non montano al quale parametrare quello della montagna da modificare. In tale prospettiva il parametro di sviluppo ha finito per essere spesso il parametro urbano e comunque un parametro mutuato dalla pianura, non ricostruito partendo dalla realtà montana. Tutto ciò mi pare sia dipeso, come dicevo, da una malintesa idea di perequazione, correlata talora ad una concezione del carattere 'generale' della legge inteso come sinonimo di uniformità di trattamento, con un conseguente processo di omogeneizzazione e omologazione che ha determinato la importazione in montagna di un modello esogeno di sviluppo, in funzione appunto di una presunta perequazione o di riequilibrio. Anche la legge 1102 contiene in certo modo al suo interno questo equivoco, visto che una delle finalità principali, indicate dall'art. 1, è espressamente formulata come *« riequilibrio economico e sociale »*. Si rischia così di perdere di vista o di sottovalutare quanto vi è nel territorio montano di diverso e peculiare, che richiederebbe soluzioni differenziate e appropriate. A fondamento dell'intervento uniforme e omogeneizzante si inovca talora il principio di uguaglianza, fissato dall'art. 3 della Costituzione, peraltro dimenticando che lo stesso art. 3 contiene al secondo comma una norma cardine del sistema, che sostanzialmente si può sintetizzare nel principio della parità di trattamento in eguali situazioni, con interventi differenziati per situazioni differenziate. Quindi la interpretazione omogeneizzante del principio di eguaglianza (e del principio di generalità della legge) ha finito spesso per appiattire la legislazione e per uniformare le norme dirette alla montagna al modello di sviluppo pensato per realtà diverse da quella montana.

Terzo elemento che ha pesato negativamente è la prevalente e perdurante cultura del vincolo negli interventi sul territorio, in particolare su quello montano: cultura del vincolo contrapposta a quella



che potremmo chiamare cultura dello sviluppo. Spesso il territorio montano è stato oggetto e continua ad essere oggetto di interventi, la cui logica di fondo è quella della mera conservazione e della mera salvaguardia, dimenticando in tal modo le esigenze di vita e di sviluppo delle comunità residenti.

Ad esempio, tutta la legislazione sui parchi nazionali, e anche gran parte del dibattito che si è finora svolto sul progetto di legge quadro sui parchi, appare ispirata a questa filosofia, lasciando in un margine molto ristretto il ruolo delle comunità locali. Ma l'esempio forse più eclatante è quello costituito dalla cosiddetta legge Galasso, la legge 431 dell'85, che come è noto ha introdotto un regime generalizzato di vincolo che interessa soprattutto le aree montane, dove il ruolo delle comunità residenti è praticamente ignorato. Di qui scaturiscono, mi sembra, la dipendenza culturale e la dipendenza politico-amministrativa delle popolazioni montane nei confronti delle scelte che vengono assunte altrove e che vedono la montagna semplicemente in posizione di passiva destinataria.

Se si vuole davvero ricominciare in montagna — riprendendo, almeno parzialmente, l'indicazione fornita dal titolo del ricordato volume di Miglio — va recuperato, a mio avviso, un diverso criterio metodologico e teleologico della politica per la montagna, con una lettura meno superficiale anche dell'art. 44 della Costituzione, che tra l'altro va coerentemente saldato con i principi fondamentali fissati da altre norme costituzionali, dall'art. 3 già citato all'art. 5, che fissa il principio del riconoscimento e della promozione delle autonomie locali.

In questa direzione, mi sembra che sul piano metodologico e contenutistico siano indispensabili soprattutto tre capisaldi, forse 'controcorrente', almeno in parte.

Il primo mi sembra si possa formulare come diritto alla presa in considerazione delle differenze, per usare una formula mutuata dal titolo secondo della legge n. 30 dell'85 della Francia, volta a realizzare lo sviluppo e la protezione della montagna. Non è che questa legge sia in toto condivisibile; anzi, per molti aspetti ha dei limiti anche rispetto ad alcune soluzioni già introdotte in Italia (ad esempio la soluzione Comunità montana); ma certamente l'affermazione di tale diritto e le norme che in conseguenza vengono stabilite a livello di principi generali dalla legge francese sulla montagna, mi sembrano pienamente da sottoscrivere. Vi si fissano i principi dell'adeguamento e dell'adattamento delle disposizioni alla specifità delle realtà territoriali, così come dovrebbe essere operato anche nel sistema italiano, ai sensi del ricordato art. 3 secondo comma della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 44, u.c., dando vita ad interventi e strumenti speciali, in funzione realmente perequativa.

Cosa può voler dire, in concreto, diritto alla presa in considerazione delle differenze? Significa tener conto di una realtà della montagna che è diversa da altre realtà, ossia di una serie di differenze che tutti possiamo facilmente registrare, come d'altronde si è approfondito anche durante questo Convegno.

In effetti, sul piano socio-culturale, si è parlato delle forme di aggregazione tipiche della montagna, di uno spirito solidaristico, particolarmente spiccato in montagna, delle comunità di villaggio e dei valori delle autonomie, intese come salvaguardia e rafforzamento di tali realtà comunitarie.

Sul piano territoriale, emerge con tutta evidenza, ad esempio, un dato tipico della montagna, la vallata, intesa come unità geografica ma anche socio-economica, che spinge tra l'altro a specifiche forme di comunicazioni intervallive, originando anche iniziative di collegamento transregionale (e transnazionali), partendo però dalla identità della valle. Sempre sul piano territoriale emergono poi il legame stretto tra risorse naturali e ambientali, come base della convivenza e dello sviluppo delle attività economiche; oppure le particolari esigenze della pianificazione urbanistica e delle tipologie edilizie; sono tutti elementi che fanno risaltare le differenze e la tipicità della realtà montana.

Sul piano economico, poi, mi sembra che sia fuori discussione che la montagna sia caratterizzata da una economia integrata, da una economia mista a dimensione micro e non macro, che esclude quindi un certo tipo di attività, di insediamenti, di fenomeni produttivi. Di qui, quindi, scaturisce l'esigenza di una politica economica e di una programmazione commisurate a questo tipo di realtà, anche con soluzioni e con parametri ad hoc (tipo il part-time). In questo senso il progetto montagna del Veneto, a cui facevo prima riferimento, costituisce, ad esempio, un punto di riferimento non inutile, per rendersi conto di come si possa avvicinare questa tematica: uno dei capitoli di questo progetto è infatti intitolato *« la revisione legislativa »* e tende a mettere in evidenza la necessità che tutte le leggi regionali debbano essere calibrate tenendo conto di queste diversità, ponendo mano anche a una rimeditazione di tutto il tessuto normativo regionale, proprio in coerenza con questo punto di partenza.

Ma il punto che più interessa, dal mio angolo visuale, mettere in evidenza, è quello della specificità della montagna sul piano degli ordinamenti istituzionali, aspetto che non va sottovalutato, tra l'altro tenendo conto che quella istituzionale è una variabile certo non indipendente nei processi di sviluppo in montagna. In concreto ciò significa sottolineare alcuni dati e alcune esigenze. Anzitutto, che la montagna tende a realizzare forme autoctone di aggregazione e di autogoverno, come testimonia ad esempio la sopravvivenza — in molte zone dell'arco alpino — di organismi e modelli tradizionali di gestione comunitaria e solidale di beni collettivi agro-silvo-pastorali (v. le regole del Cadore, le consorterie valdostane, le società di antichi originari in alcune zone della Valtellina, le servitù della Val Canale, e via dicendo).

Su questo terreno degli ordinamenti differenziati, mi sembra possa meglio comprendersi anche l'esigenza, da molti non condivisa, di mantenimento in montagna dei piccoli comuni. In effetti, se è indubbio che gli oltre ottomila comuni so-



no in gran parte costituiti da comuni poveri, o comunque da comuni scarsamente in grado di gestire una crescente molteplicità di funzioni e di servizi, questo non mi sembra debba necessariamente comportare che i piccoli comuni, in una realtà come quella montana, debbano essere soppressi. La scomparsa di un comune significa spesso la scomparsa di una comunità, ossia del substrato che lega, che tiene in vita una comunità e, da questo punto di vista, credo quindi che si debba fare ogni sforzo per trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di rafforzamento delle comunità marginali in montagna, con la loro autonoma rappresentanza politica, e le esigenze di efficienza nei servizi e nell'esercizio delle funzioni pubbliche che la società oggi richiede. Senza perciò seguire a priori astratti criteri ottimalistici (o illuministici), volti a prefigurare un comune ottimale, un comune con un numero minimo di abitanti come quello idoneo a svolgere determinati servizi locali, si tratta di « *giocare* » sul terreno delle funzioni, della distribuzione dei ruoli e delle competenze e delle forme collaborative per il loro esercizio, ma salvaguardando l'identità anche politica e rappresentativa delle comunità marginali.

Sul terreno istituzionale, a quanto accennato si lega poi in modo abbastanza evidente anche un terzo elemento. Mi riferisco all'esigenza di salvaguardare spazi effettivi di autopropulsione e di autoprogrammazione dello sviluppo e dei servizi locali, anche attraverso strumenti ad hoc, specifici della montagna, coerenti col territorio, ossia con la tendenziale conformazione a vallata. Da questo punto di vista mi sembra che effettivamente abbia piena evidenza il valore della scelta della Comunità montana come modello istituzionale differenziato per aree montane: modello quindi da consolidare e semmai rafforzare, e non da ridurre o addirittura sopprimere come di recente si è disposto in Sicilia. La riforma delle autonomie che è in corso di dibattito in Parlamento, ormai da lungo tempo, può essere la strada concreta attraverso la quale dare uno sbocco reale a questa esigenza chiarificando e potenziando la figura della Comunità montana, anche nella sua veste rappresentativa della comunità di vallata (da molte parti, e non da oggi, si è proposto ad esempio di individuare congrui meccanismi di composizione degli organi della Comunità montana a base elettiva diretta).

Aggiungo che il modello della Comunità montana rappresenta forse lo strumento istituzionale più avanzato anche rispetto alle esperienze di sostegno alla autoprogrammazione e al governo locale in montagna che sono state fino ad oggi introdotte e tentate in Svizzera e in Francia: esperienze certo a vario titolo interessanti, ma che non sono giunte ad individuare una strada così incisiva, come quella che è stata delineata dalla legge 1102 (molti tra i francesi e gli svizzeri non a caso indicano il modello italiano come quello al quale in qualche modo ispirarsi anche per correggere alcuni limiti della rispettiva legislazione). In Svizzera il modello è quello della regione di montagna, basato su un originale regime collaborativo tra enti locali e organi statali, che certamente ha svolto una funzione utile, almeno nel 50% dei territori interessati, ma indubbiamente senza coinvolgere, in modo pieno e diretto, le comunità locali nella programmazione e nell'autopropulsione dello sviluppo.

In Francia, invece, si è pensato piuttosto, da un lato, di consolidare i poteri dei comuni montani, che certo sono mediamente assai più frammentati di quelli italiani, e dall'altro di dar vita ai cosiddetti 'comitati di massiccio', che rappresentano lo strumento istituzionale di tipo collaborativo prefigurato per alcune azioni di programmazione e di azione concordata nei massicci, che costituiscono l'unità geografica-territoriale di riferimento della legislazione francese.

A voler proseguire nell'indicazione dei capisaldi metodologici che mi sembrano indispensabili per pensare realmente alla montagna in una chiave corretta, anche dal punto di vista costituzionale, riterrei che — al di là del diritto al riconoscimento delle differenze, dai vari punti di vista sin qui brevemente ricordati — si debba affermare anche un diritto ad un riconoscimento speciale (aggiuntivo), sul piano delle risorse finanziarie pubbliche, a favore della montagna: e con ciò in ragione del particolare servizio, o delle funzioni di pubblica utilità, che i territori montani svolgono o assicurano. In Francia questo si chiamerebbe, stando alla recente legge, il diritto alla solidarietà nazionale.

È questo un capitolo in buona parte da sviluppare, nel sistema italiano, specie in relazione alla possibili implicazioni dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione; anche se la legge 1102 da questo punto di vista rappresenta una prima acquisizione significativa, in particolare all'art. 2, laddove espressamente è sancito che « *la legge si propone di fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane, riconoscendo alle stesse la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano* ». Citavo prima la legge Galasso e il vincolo indiscriminato introdotto a proposito di territori montani (sopra i 1600 mt. per l'arco alpino e sopra i 1200 mt. per l'Appennino e le isole): un vincolo del genere se non ha almeno una ricaduta sul terreno finanziario, a maggior ragione mi sembra ingiustificato.

Infine, vi è un terzo elemento, finora trascurato, che forse è il caso, una volta per tutte, di affrontare a supporto — anzi come presupposto — della politica per la montagna. Mi riferisco alla necessità di chiarificare il concetto di montagna. Sembra paradossale, ma oggi, dal punto di vista giuridico-amministrativo, su questo tema le idee sono assai confuse. Anche con riferimento all'art. 44 della Costituzione, finora non vi è mai stata una attuazione specifica e chiara, unitaria e inequivocabile, del concetto di zona o territorio montano, anche in rapporto alla destinzione delle provvidenze che possono essere previste in attuazione di questa norma costituzionale.

Il tema oggi è di specifica attualità, anche perché la Corte Costituzionale ha sollevato la questione, con una sentenza recente (la n. 370/85), che ha dichiarato illegittime alcune norme che non prevedevano la esenzione dai contributi agricoli unificati in agricoltura per terreni che, pur montani, sono ubicati sotto i 700 metri. Al di là del caso specifico oggetto della sentenza della Corte va subito detto che in materia di criteri classificatori della montagna (anzi delle montagne) sussiste una notevole confusione e vi è una tendenza espansiva certo in molti casi eccessiva. La montagna legale in Italia è infatti legata da una serie di norme e criteri che ne differenziano, in maniera spesso ingiustificata, ambiti e disciplina.

Sul piano dimensionale la montagna legale, che continua a incrementarsi perché la Commissione censuaria centrale e ora anche le regioni provvedono a riconoscere come montani nuovi territori, corrisponde attualmente a circa il 54% del territorio nazionale, pari a 4.180 comuni. C'è poi una montagna Istat, che è classificata con criteri assai diversi dalla montagna legale, basati sul catasto agricolo del '29 (con il risultato che tale montagna corrisponde solo al 33% del territorio nazionale). Non so dire francamente quale delle due montagne sia maggiormente legata alla realtà considerata dall'art. 44 Cost.; forse nessuna delle due, certo non quella cd. legale, visto che in base ai criteri vigenti — mutuati anche dalla legge 1102 ai fini delle basi territoriali delle Comunità montane — finiscono per essere ricomprese in tali Comunità città come Roma, Palermo, Bologna, Messina, Reggio Calabria, Trieste. Altrove, in Svizzera e in Francia, si sono tentate diverse forme di qualificazioni e di classificazione in fasce: le aree interessate alla legge sulla montagna sono quelle rientranti per almeno il 50% di superficie e il 20% di popo-

lazione nel cosiddetto catasto della produzione animale, che è poi una fascia destinata all'alpeggio, considerata la discriminante per distinguere le zone che hanno certe caratteristiche da altre che quelle caratteristiche non hanno. Il sistema francese è viceversa basato sul criterio del massiccio, come già si è ricordato, proprio in virtù di una orografia che è abbastanza particolare. Mi sembra comunque che su questo argomento sia giunto il momento di stabilire criteri che anche in Italia consentano di considerare — sul piano geografico-fisico e sul piano *'finalizzato'* (ex art. 44 Cost.) — i territori montani come un ambito con caratteri ben determinati, eventualmente suddivisi in fasce, con metodi di qualificazione idonei — quali la acclività, la densità territoriale, la disponibilità di servizi e infrastrutture — attualmente del tutto ignorati.

Vorrei, in tale contesto e in tale prospettiva, sottolineare che classificare la montagna non significa, a mio giudizio, una volta di più classificare un'unica montagna in modo del tutto uniforme, poiché da vari punti di vista appare probabilmente più congruo e più utile adottare una articolazione interna della montagna in fasce territoriali, in base a criteri che tengano conto ad es. della diversità di risorse e infrastrutture delle varie parti del territorio montano.

A voler trarre da quanto fin qui osservato una sintetica conclusione, può dirsi che, una riconsiderazione in questa chiave, volta a sottolineare l'esigenza di ordinamenti differenziati per la montagna, rispetto a realtà diverse, chiarendo anche l'ambito del concetto di montagna e delle sue articolazioni, appare indispensabile per puntare effettivamentre a uno sviluppo di tali territori coerente con le caratteristiche e le vocazioni dell'ambiente.

Ai fini di rafforzare la possibilità di convivenza dei montanari e le capacità di autopropulsione dello sviluppo, assume quindi valore strategico l'adeguamento dell'assetto istituzionale alle specificità del territorio, in modo che la montagna abbia un suo modello istituzionale. In tal senso, mentre vanno conservate il più possibile le forme endogene tradizionali di organizzazione delle comunità locali — tipo regole, società degli antichi originari ecc. —, debbono essere sostenute altresì le più recenti istituzioni proprie della montagna, quali le Comunità montane, che possono assicurare una identificazione socio-territoriale e quindi il rafforzamento delle possibilità di governo del territorio e di mantenimento dei montanari in montagna, con particolare attenzione alle comunità più marginali. A tal fine una occasione da non perdere è certo costituita dalla riforma delle autonomie, che deve arrivare ad attuare finalmente quella parte fondamentale della Costituzione che è il disegno autonomistico, volto anche a incrementare la democrazia sostanziale.

Ma, in definitiva, affinché questo disegno abbia una reale possibilità di essere concretato, dovrebbero essere soprattutto i montanari a saper interpretare attivamente e adeguatamente un proprio indispensabile ruolo di guida e di orientamento delle scelte del legislatore.

Ciò significa che per essere reali protagonisti delle riforme, i montanari debbono saper interpretare efficacemente — sul piano dell'elaborazione e della proposta — una propria cultura dello sviluppo basata su valori propri, sul senso della vita, sulla simbiosi uomo-ambiente, che in montagna si atteggia in modo affatto particolare, richiedendo anche una formazione professionale adeguata alle risorse del territorio. Le istituzioni montane differenziate sono strumenti a disposizione delle comunità residenti: per saperle utilizzare al meglio è necessario evitare dipendenze culturali che oltretutto sono, in generale, il presupposto dello sperpero del territorio.

Marche sotto accusa: la Regione non delega competenze alle Comunità montane

Pubblichiamo il testo dell'Ordine del giorno votato nel maggio scorso dal Consiglio della Comunità montana del Fiastra, Fiastrone, Tennacola e Medio Chienti (S. Ginesio - MC) per stigmatizzare la carenza di attribuzione di competenze delegate alle Comunità montane da parte dell'Ente Regione e sostenere una politica di maggior attenzione ai problemi della montagna.

IL CONSIGLIO COMUNITARIO

ESAMINATO l'attuale stato delle funzioni delegate attribuite alle Comunità montane dalla legislazione regionale delle Marche;

RILEVATO che da un lato dette funzioni sono notevolmente inferiori per quantità e qualità a quelle attribuite agli Enti montani da parte di altre Regioni, evidentemente più sensibili alla gravità e specificità dei problemi della montagna;

RILEVATO altresì che vi sono in atto tentativi da parte della Regione Marche di sottrarre alle Comunità montane anche le poche competenze alle stesse affidate (vedi ad esempio formazione professionale), mentre altre deleghe, come ad esempio l'agricoltura, rimangono sostanzialmente inapplicate, non predisponendo la Regione stessa strumenti idonei alla loro attuazione;

ATTESO che per fronteggiare detta situazione di emarginazione del ruolo e delle funzioni delle Comunità montane e per certi versi anche delle Associazioni dei Comuni, sia necessaria una forte azione unitaria degli enti interessati;

CONDANNA

l'insensibilità dimostrata dalla Regione Marche nei confronti dei problemi della montagna e delle Comunità montane, nonché nei confronti di una ampia e corretta realizzazione del principio della delega delle funzioni amministrative a favore delle Comunità montane e delle Associazioni dei Comuni;

RICHIEDE

alla Regione Marche un sostanziale ripensamento della propria politica verso l'attuazione di un serio riequilibrio economico-sociale a favore delle zone interne, montane e svantaggiate, attualmente penalizzate nei servizi e nei finanziamenti, nonché per una più corretta applicazione del principio della delega amministrativa, nel rispetto delle stesse norme costituzionali e delle prerogative di tutti gli enti locali, secondo criteri di massima funzionalità dei servizi a vantaggio degli amministrati;

INVITA

gli enti interessati nonché gli organismi rappresentativi degli stessi ad una azione unitaria di sensibilizzazione delle popolazioni interessate e di confronto e proposta nei confronti della Regione Marche sui temi in questione.

Pubblico impiego: il decreto legge del Governo

Dopo la mancata registrazione alla Corte dei Conti il provvedimento reintroduce le parti relative agli scatti di anzianità e all'inquadramento

Confermando la validità dell'accordo con le Confederazioni Sindacali, il Governo ha emanato il 10 luglio scorso il decreto legge n. 271 in materia di pubblico impiego, unica via per superare le riserve della Corte dei Conti su alcune parti contrattuali che hanno indotto quest'ultima a registrare solo in parte gli Accordi della primavera scorsa.

Il DPR n. 268, datato 13.5.1987, relativo alla disciplina di comparti degli enti locali, è apparso sul supplemento n. 2 della Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11.7.1987.

Sotto la spinta dei sindacati il Governo ha dunque scelto la strada di far oggetto di un provvedimento di legge le norme non ratificate dalla Corte dei Conti.

Per quanto concerne le Comunità montane, l'art. 21, ultimo comma, del citato DPR 268 chiarisce e conferma il criterio per il loro inquadramento nella tipologia di tipo 2. Per una svista la stessa norma è stata inserita nel decreto legge (art. 14, 4° comma). In proposito è intervenuto un chiarimento con la Funzione Pubblica, la quale ne chiederà opportunamente la soppressione in sede di conversione in legge del provvedimento.

TITOLO I

Disposizioni generali

ART. 1

Conglobamento nello stipendio di una quota dell'indennità integrativa speciale

1. Con decorrenza 30 giugno 1988 al personale compreso nei comparti di cui al Dpr 5 marzo 1986, n. 68, è conglobata nello stipendio iniziale di livello, in godimento alla stessa data, una quota dell'indennità integrativa speciale, pari a lire 1.081.000 annue lorde.

2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante allo stesso personale di cui al comma 1, in attività di servizio, è ridotta di lire 1.081.000 annue lorde.

3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente Direzione provinciale del Tesoro dell'importo lordo mensile di lire 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

4. Ai titolari di pensione di riversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988, o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di lire 72.067 va operata in proporzione all'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 4. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta retribuzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

5. Il conglobamento di cui al comma 1 non opera, agli effetti della determinazione del trattamento pensionistico, diretto, indiretto o di riversibilità, nei confronti dei dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, salva la revisione dell'attuale disciplina dei trattamenti medesimi.

ART. 2

Retribuzione individuale di anzianità

1. I valori economici di anzianità individuale in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe, scatti o similari maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale di cui ai decreti del Presidente della Repubblica recettivi degli accordi del triennio 1982-1984 e ai relativi valori di progressione per anzianità delle classi e scatti negli stessi previsti. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 1988, non opera la progressione per classi e scatti prevista dai predetti decreti.

2. Qualora non venga adottata entro il 30 giugno 1989 una nuova normativa in materia di salari di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità per il personale compreso nei comparti di cui al Dpr 5 marzo 1986, n. 68, sarà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dai rispettivi ordinamenti sulla base dei relativi valori tabellari. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ventiquattresimi in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio fino al 31 dicembre 1988. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica funzionale di provenienza e in quelli di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

3. Per il personale di cui all'art. 5 del Dpr 5 marzo 1986, n. 68, la retribuzione da corrispondere ai sensi del comma 2 verrà incrementata della somma corrispondente a ciascun livello retributivo previsto dall'articolo 2, comma 2, del Dpr 15 marzo 1984, n. 53. Analoga disposizione si applica al personale compreso nel comparto di cui all'articolo 4 del Dpr 5 marzo 1986, n. 68, con riferimento al disposto dell'articolo 41, punto B, del Dpr 25 giugno 1983, n. 347.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del Dpr 5 marzo 1986, n. 68.

ART. 3

Patronato sindacale

1. I dipendenti compresi nei comparti di cui al Dpr 5 marzo 1986, n. 68, in servizio e in quiescenza, per l'espletamento di pratiche inerenti alle prestazioni previdenziali od assistenziali possono farsi rappresentare davanti agli organi di Amministrazione degli enti dagli istituti di patronato sindacale, ai quali viene riconosciuto il diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro.

TITOLO II

Disposizioni relative a singoli comparti

ART. 4

Contrattazione decentrata per il personale dei Ministeri, delle Aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

1. Le negoziazione decentrata, per le materie alla medesima demandante, relativamente ai comparti del personale dei Ministeri, delle Aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, può articolarsi anche per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili a circoscrizione territoriale, purché diretti da funzionari con qualifica dirigenziale.

2. La delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del Ministro, è presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo, che rivesta qualifica dirigenziale.

ART. 5

Personale degli Ordini, Collegi professionali, relative Federazioni e delle Casse Conguagli Prezzi

1. Per la completa definizione della regolamentazione del personale degli Ordini, Collegi professionali e relative Federazioni e delle Casse Conguagli Prezzi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione mista con rappresentanza di parte pubblica e sindacale nella composizione di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, del Dpr 5 marzo 1986, n. 68 per la predisposizione di un regolamento organico tipo, il quale non potrà prevedere più di due posizioni dirigenziali.

2. Gli enti provvederanno ad adottare il nuovo regolamento recependo le proposizioni della Commissione e sottoponendolo alla prescritta approvazione, ivi compresa quella del Dipartimento della Funzione Pubblica, qualora venga proposto un ordinamento dei servizi che comporti la previsione di qualifiche dirigenziali e nei casi di variazione delle dotazioni organiche.

3. Ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche gli enti rimetteranno all'esame della predetta Commissione i casi di espletamento di mansioni superiori esercitate in modo continuativo e risultanti da atti certi dell'Amministrazione di data anteriore al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

ART. 6

Rivalutazione per il personale degli enti parastatali dei compensi per lavoro straordinario relativi al primo semestre dell'anno 1976.

1. Nei confronti del personale destinatario del decreto del Presidente della repubblica 26 maggio 1976, n. 411, i compensi riguardanti le prestazioni di lavoro straordinario eseguite nel primo semestre 1976 vanno riliquidati, comprendendovi automaticamente gli interessi corrispettivi e la rivalutazione monetaria.

ART. 7

Compensi incentivanti la produttività per il personale degli enti parastatali

1. In relazione all'attuazione della disciplina dei compensi incentivanti la produttività di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, restano confermate le deliberazioni assunte dagli Organi di Amministrazione degli enti per quanto concerne gli anni 1983 e seguenti.

ART. 8

1. Anche ai fini dell'applicazione dell'art. 3, sesto comma, del Dpr 271 del 1981, il settimo comma dello stesso articolo va interpretato nel senso che l'anzianità riconosciuta ai soli fini economici è considerata utile per l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio nella classe di primo inquadramento nelle classi successive.

2. La disposizione di cui all'art. 3, settimo comma, del Dpr 209 del 1987 ha effetto dal 1° febbraio 1981.

3. Le misure dell'indennità di carica che possono essere attribuite ai presidenti ed ai segretari degli istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamenti educativi della Biblioteca di documentazione pedagogica e del Centro europeo dell'educazione, previa deliberazione dei consigli direttivi, sono fissate con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 9

Criteri per la determinazione degli organici degli uffici dei Ministeri

1. In attuazione del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, i risultati dell'indagine, finalizzata alla verifica e definizione dei flussi di attività e degli organici, sono riassunti a livello centrale dell'amministrazione e costituiscono la base per la determinazione dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro, da attuare mediante accordi decentrati per unità organica di livello provinciale o di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili alla circoscrizione provinciale.

2. Per la formulazione di proposte per la determinazione degli organici, da attuare al medesimo livello di negoziazione decentrata indicata nel comma 1, si terrà conto, oltre che delle risultanze delle operazioni di cui al medesimo comma anche delle situazioni specifiche nei singoli uffici, nonché delle diverse figure professionali impegnate, delle figure professionali addette a servizi indivisibili, delle eventuali necessità di professionalità nuove, degli eventuali processi di ristrutturazione delle attività degli uffici, delle eventuali iniziative volte ad offrire nuovi servizi all'utenza, degli effetti del turn-over sulle effettive presenze degli addetti, della programmazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico e di quant'altro ritenuto utile al fine di pervenire ad una appropriata definizione delle necessità organiche degli stessi.

3. In relazione a quanto precede potranno essere individuate, in sede di accordi decentrati, modalità concrete di articolazione di orario di lavoro tenendo anche conto delle realtà locali e delle esigenze degli utenti.

ART. 10

Assunzione mediante prove selettive del personale del Comparto Sanità

1. L'assunzione in ruolo per chiamata diretta del personale degli enti individuati dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1986, n. 68, riguarda le figure del comparto sanitario per le quali non sia richiesto un titolo professionale specifico, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

2. L'assunzione in ruolo degli operatori professionali di seconda categoria del ruolo sanitario, degli operatori tecnici coor-

dinatori, degli operatori nonché agenti tecnici del ruolo tecnico del medesimo comparto, per i quali siano richiesti specifici titoli professionali ovvero il possesso di particolari certificazioni abilitative obbligatorie è effettuato con le modalità della pubblica selezione, ai sensi dell'articolo 20 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

3. Per quanto riguarda i requisiti generali per l'ammissione alla pubblica selezione, il bando, la pubblicazione, i termini, le domande di ammissione, l'esclusione, la nomima delle Commissioni giudicatrici, nonché tutte le modalità di espletamento delle procedure concorsuali, si fa riferimento a quanto disposto dal titolo secondo del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e dai titoli I e II del decreto del Ministro della Sanità del 30 gennaio 1982, pubblicato nel s.o della G.U. n. 51 del 22 febbraio 1982, così come modificati dalla legge 20 maggio 1985, n. 207.

4. I requisiti specifici di ammissione alla selezione di cui al comma 2 sono i seguenti:

A) Operatore tecnico coordinatore (ruolo tecnico):

1) — anzianità di cinque anni nella posizione funzionale di operatore tecnico nello stesso settore di attività alla data di scadenza del bando ed, ove previsto, il possesso del titolo professionale specifico relativo all'attività oggetto della selezione.

B) Operatore professionale di seconda categoria (ruolo sanitario) ed operatore tecnico (ruolo tecnico):

1) — età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto all'art. 1, lett. b). del D.M. 30 gennaio 1982, e successive modificazioni;

2) — diploma di scuola dell'obbligo;

3) — titolo professionale specifico richiesto per l'assunzione nel posto da ricoprire, rilasciato da scuola autorizzata.

C) Agente tecnico (ruolo tecnico):

1) — gli stessi requisiti di cui alla lettera B), punti 1 e 2;

2) — certificazione abilitativa obbligatoria.

5. La composizione delle Commissioni giudicatrici, le prove di esame e i punteggi attribuiti ai candidati sono stabiliti con decreto del Ministro della Sanità.

6. I provvedimenti relativi alle procedure delle prove selettive sono adottati dal Comitato di gestione delle Unità Sanitarie Locali o dall'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

ART. 11

Istituzione del livello retributivo-funzionale ottavo bis nel Comparto Sanità

1. Ai sensi dell'articolo 2, n. 3), della legge 29 marzo 1983, n. 93, è istituito nell'ambito delle qualifiche funzionali previste per il Comparto della Sanità un nuovo livello funzionale-retributivo ottavo-bis, da collocare fra l'ottavo ed il nono livello funzionale-retributivo, nel quale ascrivere appositi profili ad elevato contenuto professionale; a tale livello è attribuito il trattamento retributivo base di lire 11.300.000 annue lorde.

2. L'identificazione dei profili professionali e la relativa declaratoria delle funzioni e delle mansioni è effettuata dall'apposita commissione per i profili professionali ed avrà valore per il prossimo triennio contrattuale.

3. Al predetto nuovo livello retributivo-funzionale potranno accedere mediante pubblico concorso, secondo le vigenti disposizioni, gli appartenenti ai profili professionali di settimo ed ottavo livello dei vari ruoli, sulla base dei criteri e delle modalità indicati nella declaratoria dei profili professionali medesimi.

ART. 12

Lavoro a tempo parziale nel comparto Sanità

1. Gli Enti indicati nell'art. 6 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, possono istituire, nel quadro della programmazione regionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio, previa consultazione con le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative e le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, posti di ruolo con rapporto a tempo parziale, nel limite massimo del 15 per cento dei posti di organico ad orario pieno previsti per ciascuna posizione funzionale, con esclusione dei profili professionali per cui sia richiesto il diploma di laurea e delle posizioni funzionali di coordinamento o di responsabilità operative.

2. L'istituzione di posti con rapporto a tempo parziale non può comportare modifiche quantitative delle piante organiche, considerando a tal fine due posti a metà tempo pari a un posto a orario pieno e viceversa.

3. L'assunzione di un posto con rapporto a tempo parziale comporta la prestazione del 50 per cento dell'orario di lavoro; tale orario è di norma articolato su cinque giorni settimanali;

4. Salvo quanto previsto dal comma 5, al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano tutte le disposizioni, in tema di diritti, doveri e incompatibilità, previste per il normale rapporto di lavoro, ivi compresa l'incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato e con qualsiasi attività libero-professionale.

5. Il trattamento economico per rapporto di lavoro a tempo parziale è pari al 50 per cento di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, ivi compresa l'indennità integrativa speciale. La progressione economica sullo stipendio è quella prevista per il restante personale calcolata sul 50 per cento dello stipendio spettante al personale di pari posizione funzionale ad orario intero. Il personale con rapporto a tempo parziale non può eseguire prestazioni oltre il proprio normale orario di lavoro, né può fruire di benefici che comportino riduzioni di orario di lavoro.

6. La copertura dei posti con rapporto a tempo parziale avviene nel rispetto della normativa concorsuale vigente.

7. In ogni caso, prima della attivazione della suddetta procedura, l'Ente deve consentire al proprio personale di ruolo già in servizio la possibilità di optare per i posti con il rapporto a tempo parziale.

8. Il caso di più opzioni, rispetto ai posti disponibili, l'accoglimento della richiesta viene disposta in base all'anzianità complessiva nella posizione funzionale rivestita. In caso di parità si deve tener conto nell'ordine:
a) del numero e dell'età dei componenti il nucleo familiare;
b) delle condizioni di salute del dipendente.

9. La richiesta di passaggio a posto ad orario pieno in caso di più domande viene disposta in base all'anzianità complessiva nella posizione funzionale rivestita.

10. Le richieste di passaggio a rapporto a tempo parziale o viceversa sono possibili dopo che siano trascorsi due anni dal precedente passaggio o dall'assunzione.

11. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto a 26 giornate di congedo ordinario, se il suo orario di lavoro settimanale è articolato su 5 giornate lavorative, ovvero da un numero proporzionale all'articolazione delle giornate lavorative stesse.

12. Con separato provvedimento legislativo saranno adottate norme particolari relative al trattamento di previdenza e di quiescenza per il lavoro a tempo parziale.

ART. 13

Disposizioni comuni al Comparto enti locali

1. Ai fini della omogeneizzazione degli istituti economici retributivi e delle posizioni giuridiche del personale dipendente dagli Enti confluiti nel comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono estese, con le modifiche di seguito indicate e nella salvaguardia delle autonomie dei singoli enti e delle rispettive specificità, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, nelle seguenti materie:
a) organizzazione del lavoro (art. 14 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347);
b) struttura organizzativa degli enti (art. 14, lett. b) del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347);
c) rapporto di lavoro a tempo determinato (art. 9, lett. a, del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347);
d) rapporto di lavoro stagionale (art. 9, lett. b, del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347);
e) attribuzione compiti e responsabilità dei dirigenti (allegato A — qualifiche funzionali dirigenziali — del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347).

2. Oltre al settore, al servizio ed alla unità iperativa complessa previsti dall'articolo 14, 3° comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, la struttura organizzativa dell'Ente può prevedere l'unità operativa semplice: unità operativa interna all'unità operativa complessa — ove prevista per l'espletamento dell'attività di erogazione di servizi alla collettività. Ove costituisca struttura apicale esplica altresì funzione di programmazione.

3. Il ricorso alle graduatorie di collocamento di cui all'art. 9, lettera a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, potrà avvenire solo per le qualifiche comprese tra la prima e la quarta.

ART. 14

Istituzione di posti di organico nei Comuni e tipologia delle Comunità montane

1. I Comuni con la popolazione fino a 3.000 abitanti possono prevedere l'istituzione di posti attribuibili alla settima qualifica funzionale nelle aree tecnica, contabile e amministrativa, qualora ciò sia reso indispensabile in relazione al livello quali-quantitativo dei servizi istituiti, all'economicità di gestione ed a condizione di idonea garanzia della copertura dei relativi oneri finanziari. Tali nuovi posti in organico dovranno essere approvati dalla Commissione Centrale per la Finanza Locale.

2. I Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, con le procedure ed i criteri di cui al comma 1, possono istituire posti di organico di ottava qualifica per il cui accesso è richiesto il possesso della laurea e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

3. In relazione alle finalità di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della polizia municipale, i Comuni, fermo restando l'organico complessivo dell'area di vigilanza ed il procedimento di cui ai precedenti commi, potranno istituire posti di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale), previa organizzazione del servizio e conseguente emanazione della prevista normativa regolamentare nel limite del 30% nei Comuni di I A e per i restanti del 20% arrotondando all'unità superiore, dell'organico della quinta qualifica funzionale.

4. Per quanto concerne la tipologia delle Comunità montane di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si precisa che rientrano tra gli enti di tipo 2 le Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ovvero con funzioni plurime (USL, Consorzi di Bonifica o altre funzioni formalmente delegate dalla Regione o dai Comuni).

ART. 15

Funzioni dirigenziali nel Comparto enti locali

1. Per le regioni i posti della prima qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli previsti per l'organico della seconda qualifica dirigenziale nell'accordo 1983/85.

2. Qualora il numero dei dirigenti di prima qualifica attualmente in servizio superi l'aliquota prevista dal comma 1 verranno istituiti corrispondenti posizioni in soprannumero ad esaurimento.

3. Negli Istituti Autonomi Case Popolari e nei Consorzi di Sviluppo Industriale vengono istituiti posti di ruolo della prima qualifica dirigenziale e possono essere istituiti posti di ruolo della seconda qualifica dirigenziale, con i criteri e le modalità seguenti.

a) nella fase di prima applicazione il contingente organico per ciascun ente della prima qualifica dirigenziale sarà pari al numero dei dipendenti appartenenti all'attuale settima fascia funzionale che vengono inquadrati nella predetta qualifica e a ognuno è confermato l'incarico di coordinamento in essere e la relativa indennità, che sarà riassorbita per effetto o del passaggio alla seconda qualifica dirigenziale o per nuovo conferimento dell'indennità di coordinamento;

b) successivamente l'eventuale contingente organico della seconda qualifica dirigenziale, conseguente alla ristrutturazione dei servizi e alla determinazione delle strutture funzionali apicali per ogni singolo ente, sarà determinato con apposito provvedimento nel rispetto dei criteri definiti dalle leggi regionali.

4. Nelle Camere di Commercio vengono istituiti posti di ruolo nella prima e seconda qualifica dirigenziale, con i criteri e le modalità seguenti:

a) la seconda qualifica dirigenziale è consentita negli Enti presso i quali risultano iscritte o annotate nel relativo registro almeno 65.000 ditte operanti e la corrispondente Provincia e/o Comune capoluogo preveda tale seconda qualifica;

b) il contingente organico iniziale della prima qualifica dirigenziale è pari al numero dei posti dell'attuale qualifica ottava-bis, che viene soppressa;

c) i contingenti organici delle qualifiche dirigenziali saranno stabiliti in sede di ristrutturazione dei servizi e di determinazione delle strutture apicali di ogni singolo Ente, sentite le Organizzazioni sindacali.

5. In prima applicazione, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono inquadrati nella prima qualifica dirigenziale, previa verifica dei titoli di servizio, gli appartenenti, a tale data, alla qualifica ottava-bis, nonché coloro che successivamente risultino vincitori di concorsi per posti disponibili sino al 31 dicembre 1986 per l'ex qualifica ottava-bis, con decorrenza dalla data di inquadramento.

ART. 16

Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore nel Comparto enti locali

1. In caso di vacanza del posto di responsabile delle massime strutture organizzative degli Enti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate, con provvedimento ufficiale, a dipendente di qualifica immediatamente inferiore che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa.

2. In caso di vacanza del posto di cui al comma 1, le funzioni possono essere affidate a condizioni che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto e fino all'espletamento della stessa e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

3. L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non dà diritto al conferimento del posto stesso.

4. Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai 30 giorni va attribuito al dipendente incaricato solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche.

TITOLO III

Disposizioni transitorie

ART. 17

Inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dei Ministeri e delle Aziende e Amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo

1. In sede di prima applicazione delle norme conseguenti all'attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, limitatamente al personale dei Ministeri, delle Aziende e Amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione, o equiparata, e il personale che alla predetta data aveva comunque maturato un'effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2. Nella nona qualifica sono, altresì inquadrati gli appartenenti all'ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale e il personale tecnico laureato inquadrato nei ruoli ove è richiesta l'abilitazione professionale suddetta, aventi entrambe le categorie almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività. Inoltre sono inquadrati nella predetta qualifica i direttori e i vicedirettori di ottava qualifica o categoria appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali, aventi almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, nonché il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, e il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualificata.

ART. 18

Ammissione ai concorsi di personale in servizio per il comparto dei Ministeri

1. La disposizione transitoria di cui all'articolo 8 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è prorogata fino al 31 dicembre 1987.

2. Alla copertura dei posti disponibili nei profili professionali, a conclusione del primo inquadramento ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si provvede mediante concorsi, ai quali possono partecipare i dipendenti in possesso di un'anzianità di almeno tre anni nel profilo immediatamente inferiore, con le modalità che saranno stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

ART. 19

Disposizioni particolari per il personale di alcune Aziende Autonome dello Stato

1. Fino al 31 dicembre 1987 in tema di profili professionali si procede con le modalità di cui all'art. 1, comma 6, della legge 3 aprile 1979, n. 101, e di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. 797, per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e con le modalità previste dall'art. 4 del D.L. 6 giugno 1981 n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432 e dagli articoli 98, 104, 110 e 111 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. Fino al 31 dicembre 1987 nei concorsi di accesso alla qualifica di operaio specializzato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni il 40 per cento dei posti è riservato agli operai di seconda categoria, assunti in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101.

3. Il personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, appartenente alla ottava categoria di esercizio, che da almeno 5 anni alla data del 1° gennaio 1987 diriga uffici o impianti di rilevante importanza ovvero sia addetto ad attività di particolare rilevanza, tutte ascritte al profilo professionale di vicedirigente di ottava categoria direttiva, è inquadrato in quest'ultima. Tale inquadramento avviene nel rispetto del limite del 20 per cento dei posti di ottava categoria direttiva riservato al personale della settima e ottava categoria di esercizio ai sensi della normativa vigente.

4. Il personale in servizio continuativo presso la Cassa depositi e prestiti al 1° gennaio 1986 può optare per l'inserimento nel ruolo del personale della Cassa medesima entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il medesimo termine di 30 giorni il personale che ha già optato per i ruoli della Cassa può recedere dall'opzione e rientrare nei ruoli di provenienza ove negli stessi vi sia disponibilità di posti.

ART. 20

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto hanno già trovato considerazione negli stanziamenti previsti per la copertura finanziaria dei decreti recettivi degli accordi dei singoli comparti per il triennio 1985-1987.

ART. 21

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Crediti di lavoro: novità per il settore pubblico

Anche ai pubblici dipendenti spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sugli emolumenti tardivamente soddisfatti.

Con una circolare pubblicata in calce, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dato chiare disposizioni circa la legittima corresponsione a favore dei dipendenti pubblici degli interessi e della rivalutazione monetaria per emolumenti arretrati soddisfatti tardivamente per inadempimento o ritardato adempimento del datore di lavoro.

Il chiarimento definitivo è intervenuto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 18 marzo 1986, n. 52, che ha ribadito la validità dell'indirizzo giurisprudenziale in materia (in particolare del Consiglio di Stato), il quale ha ammesso l'automatica rivalutazione anche ai crediti di lavoro dei dipendenti da enti pubblici non economici e dallo Stato.

Il testo della circolare

Com'è noto, sul problema concernente *la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro tardivamente soddisfatti per inadempimento o ritardato adempimento del datore di lavoro*, che ha formato da anni oggetto di numerosissime sentenze, sia dell'autorità Giudiziaria Ordinaria che di quella Amministrativa, si è ormai acquisito, per quanto attiene ai pubblici dipendenti, un punto fermo con la sentenza della Corte Costituzionale del 18.3.1986 n. 52.

La Corte Costituzionale nella sentenza sopra citata, confermando le sue precedenti pronunce sulla non fondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 429 terzo comma, C.P.C. ha peraltro basato le sue conclusioni su di una nuova argomentazione e precisamente sulla constatazione ed accettazione della validità dell'indirizzo giurisprudenziale costante dei Giudici amministrativi, e segnatamente dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo il quale anche ai crediti di lavoro dei dipendenti da enti pubblici non economici e dalla Amministrazione Statale è applicabile il principio dell'automatica rivalutazione in conseguenza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento dell'Amministrazione datrice di lavoro.

Detta sentenza ha, in particolare, riconosciuto la piena operatività come diritto vivente dell'interpretazione giurisprudenziale che attribuisce al giudice amministrativo la competenza, sia sull'an che sul quantum, ad applicare nei confronti dei crediti di lavoro dei pubblici dipendenti tardivamente soddisfatti un meccanismo di conservazione del valore economico della retribuzione che le Sezioni Unite dalla Corte di cassazione hanno ritenuto sostanzialmente uguale a quello che si ricollega all'art. 429, 3° comma CPC e dell'art. 150 delle Disposizioni di Attuazione al Codice di Procedura Civile che non necessita di essere avviato con un'esplicita domanda del ricorrente lavoratore, in quanto la maggior somma da liquidare tende unicamente a far conseguire il petitum originario attraverso la determinazione dell'intrinseco valore economico del credito, la cui mutazione, in termini quantitativi, per effetto della svalutazione, avviene dall'interno e rimane nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico.

Va precisato che il meccanismo di rivalutazione automatica del credito pecuniario del lavoratore, consistente nella determinazione della maggior somma dovuta dal giorno della maturazione del diritto mediante l'applicazione dell'indice dei prezzi calcolati dall'I.S.T.A.T. per la scala mobile per i lavoratori dell'industria, riguarda esclusivamente i crediti di natura retributiva e non i crediti di natura previdenziale e indennitaria (come quelli derivanti dall'indennità di buonuscita e dall'equo indennizzo) e che il suddetto sistema di rivalutazione non è applicabile alle ipotesi concernenti gli interessi moratori ed il maggior danno conseguente a comportamenti colposi o dolosi dell'Amministrazione datrice di lavoro.

Ciò premesso e tenuto conto che l'orientamento giurisprudenziale ormai raggiunto rende del tutto inopportuno resistere alle richieste di rivalutazione e attendere l'avvio dell'azione giudiziaria da parte del dipendente, questa Presidenza del Consiglio, conformemente all'avviso espresso dal Ministero del Tesoro e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ritiene necessario che tutte le Amministrazioni in indirizzo adeguino il loro comportamento ai principi ed alle regole sopra illustrati dovute per rivalutazione monetaria di crediti di lavoro aventi natura retributiva, che siano tardivamente soddisfatti, contestualmente alla liquidazione delle somme, con imputazione della spesa sullo stesso capitolo di bilancio.

Analoghe indicazioni e istruzioni dovranno essere diramate dalle Amministrazioni medesime agli enti pubblici non economici da esse dipendenti o vigilanti.

Comuni e Comunità montane

inviate alla redazione del « Montanaro » informazioni e articoli sulla vostra attività.
Le pagine della rivista possono consentire un utile confronto di esperienze.

Il pane di legno: ovvero la civiltà della castagna

Massimo Guidetti

Dal n. 23 dell'aprile 1987 di « Quaderni Valtellinesi », rivista diretta da Robi Ronza, riprendiamo per gentile concessione un interessante articolo di Massimo Guidetti sul castagno, che ha per lungo tempo rappresentato una delle basi economiche della tradizionale società-alpina.

Due nuovi studi dalla Francia

Sono recentemente usciti in Francia due volumi dedicati entrambi ad un tema finora trascuratissimo della storia e dell'etnologia europea, e pure di importanza essenziale per comprendere non solo la vita della montagna, e in genere delle terre alte, ma anche un tratto fondamentale dell'economia rurale europea per oltre un millennio. Nei lavori di Arianne Bruneton-Governatori e di Jean-Robert Pitte, per la prima volta la storia, l'etnologia, l'economia della castagna divengono oggetto di studi sintetici ed estesi.

Il primo volume si intitola *« Il pane di legno, Etnostoria della castagna e del castagno »* (*Le pain de bois, Ethnohistoire de la chataigne et du chataigner, Eché, Tolosa* 1984 v.p. 548); è uno studio etnologico che utilizza come base i risultati dell'inchiesta napoleonica del 1810-1811 sulla coltivazione della castagna nell'Impero, ricorre poi a una quantità vasta di fonti scritte e di testimonianze orali, allargandosi ad esaminare la vasta gamma dei problemi connessi: caratteristiche botaniche, aspetti tecnici della coltivazione dell'albero e della conservazione del frutto, rendimenti, preparazione e consumo, capacità nutritiva, utilizzo del legname. La parte conclusiva riprende la prospettiva storica, esaminando il mutamento avvenuto nel modo di valutare l'opportunità della coltura del castagno tra '700 e '800, e la progressiva svalutazione di essa, sino ai tentativi del secondo dopoguerra di recuperare una situazione, almeno per la Francia, gravemente deteriorata. L'ottica dell'opera è prevalentemente francese, anche se i materiali dell'inchiesta napoleonica, ed altri successivi ottocenteschi, permettono riferimenti a territori dell'Italia centro-settentrionale (in particolare Liguria, Piemonte e Toscana).

Il volume di J.R. Pitte si intitola *« Terre di Castagnide. Uomini e paesaggi del castagno dall'antichità ad oggi »* (*Terres de Castanide, Hommes et paysages du Chataignier de l'antiquitè a nos jours, Fayard*, Parigi 1986, 480 pp.). Anche qui i riferimenti sono in gran parte francesi, ma una maggior attenzione è dedicata all'Europa; l'impianto dell'opera è più storico: dopo una breve apertura iniziale sui temi ecologici e botanici (climi, tipi di castagni e castagneti) si passa alle origini della cultura del castagno e ai suoi sviluppi medievali e moderni; sono presentati poi gli usi tradizionali di coltivazione, di consumo umano e animale, di uso del legname, ed infine il progressivo abbandono dei castagneti nelle sue cause economiche, sociali e culturali,



gli interventi politici di protezione, fino alla situazione attuale.

L'addomesticamento del castagno

Un certo dibattito oppone i due autori riguardo all'origine della cultura della castagna. Pitte tiene per la tesi più tradizionale, che sostiene con considerevole documentazione filologico linguistica e storica, secondo la quale l'addomesticazione del castagno ebbe origini in Armenia nel primo millennio a.C., e attraverso la Grecia e la Magna Grecia passò ai romani che la diffusero sistematicamente nell'impero creando già importanti castagneti nel I secolo d.C. Secondo la Bruneton-Governatori, che non nega lo stimolo alla diffusione in età romana, si dovrebbe pensare a forme di evoluzione autoctona del castagneto in Francia; lo proverebbero i ritrovamenti di polline in strati archeologici risalenti alle ultime età preistoriche. La loro episodicità tuttavia non permette di concludere con certezza per l'esistenza di grandi castagneti coltivati. Questa incertezza ci sembra dovuta ad una caratteristica che accompagna fino ad oggi la valutazione del castagno: è da considerarsi un'economia di raccolta, simile a quella dei frutti di piante selvatiche oppure è coltivazione di una pianta addomesticata? Chi guarda gli splendidi terrazzamenti a castagne, inselvatichiti, all'imbocco della Val Masino, oppure un castagneto prealpino mantenuto in produzione, non ha dubbio nel considerarlo una coltivazione; così anche i due autori, che a riprova adducono la considerazione che il castagno è diffuso anche al di là delle aree climatiche e dei terreni ad esso più propriamente favorevoli, e che l'abbandono della cura del castagneto fa sì che in alcuni decenni si sostituiscano ad esso altre essenze. Rimane però aperto, e insoluto, il problema di quando si è operato il passaggio dalla raccolta del frutto spontaneo all'intervento umano che costituisce la coltivazione. È certo che per i romani l'impianto di un castagneto comportava l'utilizzo di sviluppate conoscenze di tecnica agronomica: dalla correttezza dell'innesto, alla scelta della qualità del terreno.

Lo sviluppo dei castagneti

L'età medievale vede il castagno quasi scomparire dai documenti, salvo che per il sud Italia, dove in Campania già dall'800 alcuni patti agrari obbligano i concessionari a piantare castagni (continuazione della tradizione greca, tramutatasi in bizantina). Per quest'epoca bisogna pensare al mantenimento ed allo sviluppo del castagneto in dipendenza da iniziative di contadini e comunità rurali che non hanno lasciato traccia scritta, e dall'azione dei monaci benedettini, dei quali sappiamo che frequentemente piantarono e incitarono a piantare castagni (come S. Giovanni Gualberto a Vallombrosa).

È dalla fine del Medio Evo in avanti che il castagneto prende il suo grande abbrivo in Portogallo, Spagna, Francia, Italia con dinamiche che in particolare Pitte espone minuziosamente. Può trattarsi di antiche tradizioni di valle e di villaggio, che vengono potenziate e trovano riscontro in una maggior attenzione a quelle che oggi chiameremmo infrastrutture, come i metati che diversi proprietari terrieri fanno costruire sulle loro terre; oppure si tratta di vere e proprie iniziative di colonizzazione, come quella dell'Appennino Ligure (già studiata dai genovesi Moreno e Quaini), o quella dei genovesi in Corsica, che creò un'estesissima area castagnicola durata fino a oggi. È certo che in diverse regioni d'Europa simultaneamente si effettua uno slittamento dalla coltura dei cereali alla coltura del castagno. Dovunque ciò accade, la castagna viene ad offrire l'alimento primario agli uomini (con l'inevitabile accompagnamento di proteine animali dai porci, alimentati di castagne), anche se il castagneto è spesso coltivato in coltura promiscua: segale, grano saraceno... L'acquisizione ormai consolidata di tecniche di coltivazione, fa sì che l'impianto del castagneto richieda una grossa quantità di lavoro, in particolare per la preparazione del terreno. L'impegno costituiva un patrimonio che, una volta entrato in produzione, dopo una ventina d'anni, avrebbe reso *ad abundantiam* alla comunità familiare per decenni, se non per secoli. Era quello che noi chiameremmo un investimento a lungo termine, che si alimentava di un desiderio di continuità e si reggeva su un'immagine positiva del futuro. La diffusione del castagno pone nuovi problemi alle comunità di villaggio, quando i singoli piantano gli alberi nelle terre comuni, già destinate al legnatico ed al vago pascolo. La documentazione riportata è scarsa: sembrerebbe che in generale si sia adottata la consueta regola comunitaria per la quale il prodotto del lavoro è proprietà dell'individuo, e si sia quindi riconosciuta la proprietà dell'albero disgiunta da quella della terra, che restava comune. Proprietà, che veniva variamente segnalata: frasche, muretti e così via.

Esaminando gli apporti calorici del prodotto, entrambi gli autori concludono per la grande potenzialità energetica del castagneto: a parità di rendimento in q/ha, sull'arco biennale, il castagneto produce circa il 15% in più di calorie, con un impegno di lavoro, una volta impiantato, nettamente minore. Se a ciò si aggiunge che l'economia del castagno è anche economia di allevamento porcino, e che quasi sempre le condizioni ambientali permettono di associarvi allevamenti caprino o bovino, risultano comprensibili densità di popolazioni fino a 100 abitanti/Km², assolutamente alte per le campagne europee dell'età moderna.

Non irrilevante fu anche l'apporto che la vendita del surplus di castagne dovette dare ad economie contadine dove il danaro contante era sempre molto scarso.

Non stupisce allora vedere all'inizio dell'800 parti estesissime di territorio ricoperte da castagneti: per fare un solo esempio, nel dipartimento degli Appennini (che corrisponde all'attuale Liguria), nel 1890, su 416.000 ha, 200.000 sono a castagneti.

La decadenza del castagneto

Quali allora le ragioni del decadimento, che ha portato alla drastica diminuzione delle superfici coltivate a castagno, attorno al dimezzamento, ad esempio, per alcuni comuni toscani tra 1835 e 1935?

Molte concause, rispondono i volumi. La concorrenza di altre piante alimentari: nelle aree maggiormente favorevoli la vite e l'olivo, più in generale il mais e la patata che, accettati lentamente dai contadini europei, furono dei pericolosi competitori.

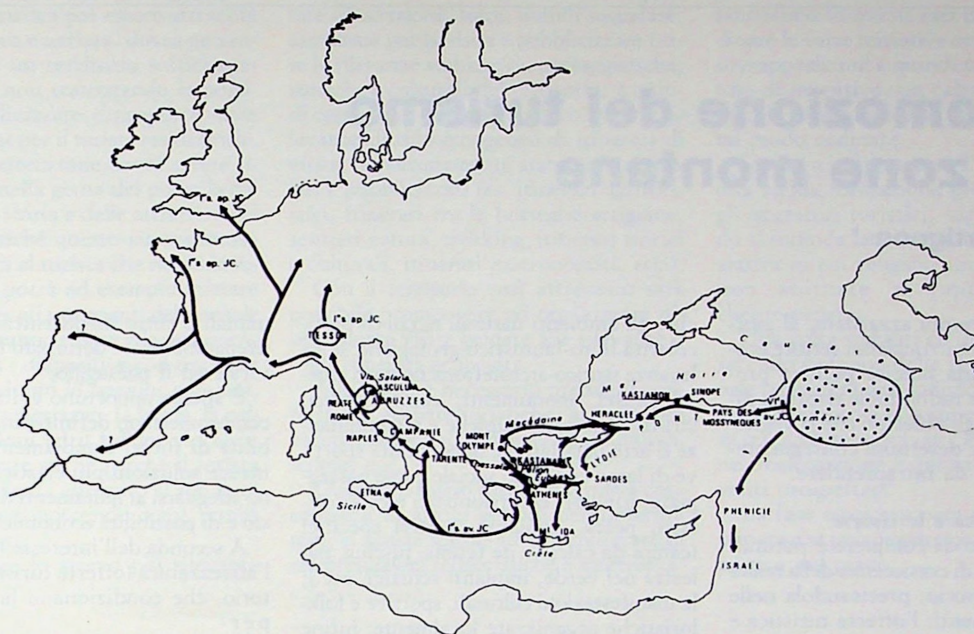
Dove la qualità del suolo permetteva, dalla seconda metà del Seicento il mais iniziò a far retrocedere i castagneti (lo comprovano studi puntuali per il Ticino e per la Galizia).

Dalla metà '800 crebbe la domanda di tannino, prodotto dal legno di castagno: centinaia di migliaia di tonnellate di legno ogni anno vengono utilizzate a questo fine. Si diffusero due gravi malattie difficilmente arrestabili: l'inchiostro, dall'800, e il cancro della scorza nel '900, che spinsero all'abbattimento ed all'utilizzo industriale del legname.

Prima ancora, nel '700, maturò tra gli uomini di governo e tra gli uomini di scienza una diffidenza profonda verso il castagno; balzò agli occhi l'aspetto di facile raccolta senza eccessivo lavoro, si ritenne che la presenza dei castagni stimolasse l'ozio delle popolazioni, che si sarebbero invece volute mobilitare sulla via dell'economia produttiva e del progresso.

« Il castagno è il grano della Corsica... la frugalità e soprattutto la pigrizia del contadino corso, convivono molto bene con esso » (1905);

« In nessun luogo gli abitanti delle regioni castagnicole sono amici del lavoro. Almeno tutti quelli dei paesi dove ho vissuto mi hanno offerto solo pigrizia, ignoranza e miseria » (1821). « Un'alimentazione ritenuta garantita, toglie all'uomo il gusto dei lavori faticosi, la caccia diviene la sua occupazione favorita... il carattere



Possibile itinerario della cultura del castagno nell'antichità: la zona d'origine della coltivazione è punteggiata; cerchiati, invece, i grandi castagneti esistenti

s'inacidisce e diviene duro, violente passioni riempiono il cuore... » (1863); e così via. Di qui, pochi passi al giudizio di squalifica: la castagna come cibo dei miserabili, nutrimento detestabile.

Per questo, atteggiamenti generali, a volte associati a vere misure politiche, favoriscono l'abbattimento delle piante e la sostituzione con altre colture a maggior intensità di lavoro, oppure semplicemente l'abbandono e il trasferimento della popolazione ad attività non più agricole.

Così, a precorrere movimenti della biologia vegetale e dell'economia industriale, sembrano esserci stati giudizi che, misconoscendo una realtà allora diffusa, hanno relegato il castagneto nel novero del folclore, togliendolo da quello dell'economia attiva e della vita sociale.

Né alla tendenza gli autori vedono arresto, malgrado i piani europei degli anni '50 di azioni di sostegno e di intervento, e la creazione di un Centro Internazionale del Castagno da parte della FAO. Meglio sembrerebbe muoversi il Giappone, dove azioni pianificate hanno portato allo sviluppo del castagneto, che nel 1978 copriva 43.000 ha. La grande diminuzione di produzione ha toccato pienamente l'autoconsumo mentre continua un certo grado di commercio internazionale, nel quale l'Italia sembra essere la meglio piazzata.

Una civiltà del castagno?

Questa breve sintesi mostra la ricchezza dei volumi che, purtroppo prolissi ed eccessivamente centrati sulla Francia, costituiscono un considerevole passo in avanti, ed aprono nuovi stimoli di suggestione. Nello scorso decennio alcuni storici dell'economia e delle società avevano avanzato l'ipotesi che si possa parlare di una *« civiltà del castagno »*, estesa nell'area meridionale e occidentale dell'Europa. In corrispondenza alla diffusione botanica della pianta, e all'innalzamento di quota. Si intendeva con questo sottolineare che l'utilizzo di un alimento dominante ha dei riscontri nei rapporti sociali, nell'immaginario, nel mito, in un sistema concluso di dipendenze e di correlazioni economiche, giuridiche, simboliche... I due volumi contribuiscono a sfumare la definizione; meglio, mostrano che civiltà è un concetto più ampio, non definibile con la sola base materiale della sussistenza, ma legato ad un'antropologia (o immagine d'uomo) che ha il suo fondamento nell'appartenenza comunitaria, familiare e di villaggio, e nell'appartenenza religiosa. Il rapporto tra questi elementi e l'alimento di sussistenza deve ancora essere chiarito, e la via sarà l'analisi dell'economia della famiglia contadina e del villaggio nelle zone dove il castagneto costituiva uno dei beni capitali per eccellenza.

Dal Portogallo alla Grecia

Le opere di A. Bruneton-Governatori e di J.R. Pitte suggeriscono agli storici dell'agricoltura la necessità di allargare l'ottica, oltre la preminenza quasi assoluta data allo studio delle grandi zone di produzione cerealicola, oppure di pura pastorizia (grande sintesi, tutta da studiare, quella dei castagneti misti a colture cereali, con utilizzo di pascoli...), e agli storici del paesaggio la necessità di indagare meglio la costituzione di un elemento fondamentale che marca l'Europa dal Portogallo alla Grecia.

Un orizzonte aperto

Per quanti vivono in montagna, e nelle terre alte, offrono l'occasione per conquistare un giudizio culturale positivo su una importante parte del loro passato e su un frammento vivo del loro presente. Con suggestioni non piccole, anche, su ciò che si potrebbe inventare. La strada è aperta, e una prima metodologia abbozzata. Più puntuali lavori sull'Italia potrebbero iniziare a percorrerla.

La promozione del turismo nelle zone montane

Michele Bortignon *

Risulta sempre più azzardato, al giorno d'oggi, operare in qualsiasi settore economico senza una precisa politica programmatoria che individui le risorse a disposizione, fissi gli obiettivi che si vogliono raggiungere e determini conseguentemente le azioni da intraprendere.

L'offerta turistica e le risorse

Il primo passo da compiere è naturalmente una presa di conoscenza della realtà attuale del territorio, precisandola nelle sue due componenti: l'offerta turistica e le risorse.

Per poter individuare le caratteristiche della prima si dovranno rilevare innanzitutto le potenzialità della struttura ricettiva, ovverosia il numero di posti letto e coperti disponibili in albergo, ristoranti, campeggi, affittacamere, appartamenti, aziende agrituristiche e seconde case, per specificarne quindi la distribuzione spaziale sul territorio, il livello di utilizzo, la qualità e la varietà del servizio offerto. Questi dati saranno integrati da quelli relativi ai servizi a disposizione del turista per renderne confortevole il soggiorno: l'ufficio informazioni, la banca, l'ospedale, la farmacia, l'ufficio di pubblica sicurezza, i trasporti pubblici, i servizi sportivi, culturali e ricreativi.

Nel settore dell'offerta locale rivolta al turista possiamo comprendere anche le produzioni tipiche, agricole ed artigianali, che costituiscono talora di per se stesse motivo di richiamo.

Sono comunque le risorse a rendere una località attraente per il turista, soprattutto quanto più numerose, peculiari, varie e facilmente usufruibili. Nel loro complesso esse costituiscono l'ambiente (naturale, storico-architettonico, umano) nel quale e grazie al quale viene organizzata l'offerta turistica.

Anche in questo caso l'individuazione di quanto disponibile costituisce una fase preliminare assolutamente necessaria.

I rilievi dovranno evidenziare le zone di interesse paesaggistico, con i relativi punti di osservazione e strade panoramiche; gli ambienti naturali ricchi di particolarità floro-faunistico-geologiche; le rilevanze storico-architettoniche quali chiese, musei, monumenti, centri storici, strutture abitative tipiche e testimonianze d'arte popolare; le opportunità sportive di largo consumo sociale come passeggiate, itinerari escursionistici e cicloturistici, pesca, impianti sportivi specifici (campi da calcio e da tennis, piscina, palestra nel verde, impianti sciistici, ecc.); le manifestazioni culturali, sportive e folkloristiche organizzate localmente; infine le caratteristiche del clima in funzione di specifiche esigenze dei potenziali fruitori (zone a clima mite adatto agli anziani, zone a costante e prolungato innevamento per sports invernali, ecc.).

I tipi di turismo possibili

Dal confronto tra l'offerta turistica (in atto e potenziale) e le risorse disponibili di evince l'attuabilità di alcuni tipi di turismo.

La scelta di potenziare uno o più tra questi è una decisione prettamente politica che dovrà tenere conto innanzitutto delle compatibilità interne ed esterne: i vari tipi di turismo individuati come possibili devono cioè risultare compatibili tra loro e con lo sviluppo, in atto, o programmato, degli altri settori economici contemporanei presenti nel territorio. Non è pensabile infatti la conciliazione di un turismo che si basi ad esempio sulla riscoperta di valori naturalistici con un altro comportante la realizzazione di grosse infrastrutture (es. stazioni sciistiche invernali), o di un turismo climatico e di relax nelle vicinanze di complessi industriali o artigianali.

Indispensabile è il coinvolgimento, anche economico, dei residenti, sui quali, in quanto chiamati a gestire i servizi ed a mantenere in efficienza l'ambiente in cui il turismo si svolge, dovranno riversarsi i vantaggi economici dell'operazione.

Si spera definitivamente tramontata l'epoca delle *« colonizzazioni »* delle zone turistiche da parte di capitali esterni che poi scaricano in loco i loro effetti negativi: esempi tipici a riguardo sono i villaggi di seconde case con i relativi servizi comunali o certe infrastrutture che hanno irreparabilmente deturpato l'ambiente naturale ed il paesaggio.

È spesso opportuno evitare scelte che compromettano definitivamente la possibilità di futuri cambiamenti, adottando invece soluzioni più elastiche che possano adeguarsi ai mutamenti di moda, di gusto e di possibilità economiche del cliente.

A seconda dell'interesse (risorse) e dell'attrezzatura (offerta turistica) del territorio, che condizionano la durata della permanenza in loco dei fruitori, possiamo distinguere tre tipi di turismo: innanzitutto il turismo residenziale, a più giorni di permanenza, che, a seconda della motivazione turistica, può essere climatico, curativo o per interessi specifici molto rilevanti; viene poi il turismo specifico per un determinato interesse che si esaurisce in genere in una giornata, tipicamente la domenica od il week-end; le sue motivazioni possono essere di tipo culturale, sportivo, naturalistico o di relax; infine il turismo di passaggio, attrattivo solo per una breve sosta quando esistano degli interessi culturali non rilevanti o, più semplicemente, per un momentaneo rifocillamento.

Evidenziati in tal modo i fruitori potenziali si dovranno ricercare conseguentemente gli ambiti e le modalità più opportune per pubblicizzare e quindi *« vendere »* il tipo di turismo individuato.

La valorizzazione delle risorse

Una volta stabiliti i tipi di turismo che si vogliono sviluppare, occorre valorizzare le risorse che ne rendano possibile l'attuazione, individuando gli interventi da attuare e gli eventuali vincoli allo sviluppo da superare.

È innanzitutto importante creare un'immagine turistica del territorio, guidare cioè la percezione che i fruitori hanno delle possibilità turistiche locali in modo che si crei immediatamente un'associazione mentale tra il nome della località e l'immagine proposta: il turista che va in cerca di una determinata fruizione del tempo libero deve cioè ricordare immediatamente il nome della località che tale attività permette; ciò si ottiene a mezzo

* Capo Ufficio di Piano della Comunità montana del Brenta

di slogans, simboli, ecc.

L'offerta turistica per essere attraente deve essere ricca e variata: dovrà pertanto considerare un territorio sufficientemente ampio, non trascurando la possibilità di pubblicizzare e proporre mete esterne alla zona per il turista residenziale.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta a curare nella gente del posto la conoscenza della storia e delle attrattive del territorio, affinché questo sia trasmesso con spontaneità al turista che richieda informazioni; si potrà ad esempio iniziare con concorsi per gli insegnanti delle scuole locali, che dovranno essere adeguatamente sussidiati (es.: diapositive con testo per riportare agli alunni le nozioni apprese).

Riscoprire e valorizzare la storia, la cultura, le tradizioni ed il folklore locale è molto importante anche perché il turista residenziale si senta ancorato al suo nuovo ambiente, riconoscendo come propri i valori proposti.

Naturalmente lo sforzo più rilevante dovrà essere rivolto a censire e documentare (descrizione, foto), quindi segnalare, attrezzare per la visita e pubblicizzare tutte le rilevanze ambientali, paesaggistiche, storiche e culturali del territorio; è quindi opportuno collegare fra loro le varie rilevanze di tipo omogeneo di itinerari di visita, opportunamente attrezzati, segnalati e pubblicizzati (es. itinerari agrituristici, itinerari tra le botteghe artigiane, sentieri natura, trekking, itinerari storici e culturali, itinerari gastronomici, ecc.).

Con il territorio così attrezzato sarà possibile promuovere od organizzare direttamente visite guidate alle rilevanze o sugli itinerari proposti.

Allo scopo è necessario prendere contatti con agenzie turistiche, associazioni naturalistiche, escursionistiche e culturali, scuole, ecc.

Quando il flusso turistico tende a concentrarsi in alcuni periodi ben determinati, si assiste spesso ad un proliferare di manifestazioni folkloristiche e sportive organizzate da enti ed associazioni: è importantissimo in questi casi cercare di coordinare le varie iniziative evitando dannose sovrapposizioni e quindi pubblicare, a titolo di incentivo, un calendario annuale in cui trovino posto le manifestazioni in tal modo ordinate.

Si rileva infine spesso l'opportunità di una valida formazione professionale degli operatori turistici, soprattutto quando si intenda lanciare qualche nuova iniziativa in cui vengano coinvolte persone non abituate al rapporto con il cliente-turista.

Una volta stabiliti gli interventi necessari allo sviluppo delle risorse, la fase finale consisterà nell'individuare le fonti di finanziamento e la competenza, suddivisa fra pubblico e privato, all'organizzazione, realizzazione e gestione, degli interventi prospettati.

La fase teorico-programmatoria è terminata e si può passare ora all'attuazione pratica del piano.

Piano territoriale di coordinamento della Regione Veneto

Le osservazioni della Comunità montana del Baldo

La Giunta regionale del Veneto ha adottato il Piano Territoriale di Coordinamento, inviando copia alle Amministrazioni interessate — secondo il dettato dell'art. 32 della legge regionale n. 61/85 — comprese le Comunità montane, per le eventuali osservazioni e proposte.

La Comunità montana del Baldo (Caprino Veronese) nell'esercizio delle proprie facoltà ha elaborato e trasmesso alla Regione il documento che pubblichiamo di seguito.

L'importanza che il processo di programmazione e di pianificazione degli interventi inerenti le trasformazioni territoriali riveste nell'ambito delle iniziative di politica dello sviluppo, non è stata colta nel suo pieno significato e, generalmente, è risultata assente la predisposizione culturale necessaria, sia a livello tecnico che politico, per ogni eventuale azione di coordinamento.

Il P.T.R.C. si inserisce in un quadro politico-culturale privo della necessaria caratura per cogliere l'importanza di strumenti di questo genere, fondamentali per rimuovere o almeno attenuare gli ingenti problemi legati alle trasformazioni territoriali. È appena il caso di sottolineare che i livelli di pianificazione previsti dal legislatore regionale (P.T.R.C., P.T.P. e P.R.G.) sono stati via via predisposti con ordine cronologico invertito, rispetto alla loro logica e naturale sequenza e il mancato rispetto di tale ordine costituisce un limite evidente alla loro efficacia.

Non di meno, però, deve essere dato atto che l'aver ricondotto la pianificazione paesistica nell'ambito della pianificazione territoriale, costituisce un lodevole tentativo di considerare la salvaguardia delle condizioni di sviluppo e le esigenze di tutela ambientale come aspetti particolari di un unico problema: quello della ricerca di una convivenza compatibile tra sviluppo economico, qualità della vita e tutela ambientale.

Nelle aree di montagna, dove il sistema ambiente assume, contemporaneamente, forme di vincoli allo sviluppo e notevole valenza ambientale, la ricerca di elementi di compatibilità fra queste due opposte condizioni si dimostra spesso un arduo tentativo e solo organismi ben calati nelle singole realtà territoriali possono riuscire a capire e ad interpretare i rapporti e le interconnessioni che si instaurano tra queste due opposte esigenze.

L'evoluzione economica e sociale dell'ambiente montano è sempre stata interessata, e lo è tuttora, da ampi e generalizzati fenomeni di marginalizzazione e di esodo. Qualsiasi intervento volto a garantire le condizioni economiche e sociali di sviluppo, deve essere programmato sulla scorta di una corretta conoscenza dei peculiari fattori che stanno alla base del mancato decollo delle aree marginali. In quest'ottica, i vincoli territoriali, sociali e culturali devono essere posti nella giusta evidenza, giustamente valutati e correttamente dimensionati.

Del resto qualsiasi processo di pianificazione deve essere riconducibile ad un modello che prevede, attraverso un'attenta analisi della realtà locale, la individuazione puntuale dei problemi, dei bisogni e dei vari interessi.

L'obiettivo del raggiungimento di condizioni di benessere e di qualità della vita comparabili a quelle di aree maggiormente dotate presuppone, a monte, la valutazione delle occasioni di reddito.

Le varie attività economiche quali l'agricoltura, il turismo, l'artigianato, il commercio e le loro interessanti forme di integrazione, devono essere attentamente considerate, sia in termini di effettiva potenzialità economica, sia in termini di reali esigenze di potenziamento, quanto dei possibili effetti sulle trasformazioni del territorio.

Non si può negare che il sostegno a tali attività non può prescindere dalla previsione di una richiesta di infrastrutture, e di insediamenti produttivi indispensabili al loro decollo.

Diversamente, e cioè pensando che per la montagna lo sviluppo economico e sociale non debba avvenire attraverso il conseguimento di determinati servizi ed infrastrutture, qualsiasi proclama di intenti avrebbe solo il significato di pura demagogia.

Queste legittime esigenze, comuni a tutte le aree sfavorite, non potevano aspettare una disciplina programmatoria di livello generale a di tipo coordinato che tardava a definirsi.

Anche l'organismo regionale dando via libera a provvedimenti legislativi di settore e a forme di programmazione di livello particolare, ha preso atto dell'impossibilità di potersi dotare, a breve, di uno strumento di coordinamento di portata generale.

Sono stati prodotti i Piani Regolatori Generali, i Piani di Sviluppo Socio Economico a livello di Comunità montane, nonché una vasta ed articolata normativa. All'interno di questa, il Progetto Montagna (Legge Regionale 29/83), spicca come uno dei principali progetti di attuazione del Piano Regionale di Sviluppo. L'attivazione di questa complessa normativa, in assenza di un disegno legislativo di coordinamento, non inficia la bontà di determinate scelte e la validità di determinate previsioni formulate a livello locale. Del resto l'esigenza di dover ottemperare con solerzia alle necessità di sviluppo delle aree montane esige che tutte le iniziative e i programmi di intervento vengano ricondotti all'interno dei singoli Piani di Sviluppo Socio-Economici e del Progetto Montagna in quanto strumenti particolari di realtà alquanto particolari.

Peraltro, non si può negare che le esigenze di tutela ambientale richiedano una consideraizone di livello generale che comprenda l'insieme delle interrelazioni tra attività ed esigenze dell'uomo, tra uso e destinazione del territorio. E il P.T.R.C. in tal senso prende giustamente atto, anzi è lo spirito di fondo che lo accompagna, che le esigenze di tutela ambientale non possono più essere subordinate alle altre esigenze dell'uomo.

Si corre il rischio però che i crescenti fabbisogni sociali e ricreazionali di verde, tipici della società urbanizzata, vengano soddisfatti esclusivamente ricorrendo alle aree montane, penalizzando con una pianificazione di natura esclusivamente vincolistica una realtà già di per sè penalizzata, soprattutto se riferita all'attività agricola, la quale, fra le diverse attività economiche, risente in modo particolare del divario economico e socio-culturale con le aree più favorite e, al tempo stesso, trova nella natura del territorio montano pesanti vincoli di sviluppo.

La valenza ambientale e paesaggistica dell'area baldense si mostra in tutta evidenza e in sede di definizione del P.T.R.C. non poteva non essere sottolineata. Tuttavia il tema della tutela ambientale deve essere obbligatoriamente considerato all'interno della problematica relativa alla ricerca e alla promozione delle condizioni di compatibilità fra i vari ecosistemi presenti sul territorio: da quello naturale a quello seminaturale, da quello agricolo a quello totalmente antropizzato, in una visione armonica che ponga l'uomo e la sua azione modificatrice al centro della problematica conservazionale.

La predisposizione di misure in salvaguardia, che, in fondo poi, per la consueta logica operativa, tanto temporanee non sono, quali quelle previste dal presente Piano, contraddice quanto in altra parte sottolineato in merito alla presunta volontà di far coincidere la conservazione con la pianificazione ricercando forme di integrazione fra principi protezionistici e politiche d'uso del territorio.

Questa visione riduttiva dei problemi della conservazione, liquidati con una semplicistica quanto indifferenziata normativa di esclusivo vincolo crea un precedente totalmente negativo. Da un lato perché nell'adozione di queste *« temporanee »* normative vincolistiche di fatto viene a crearsi una separazione fra politica conservazionale e politica dello sviluppo, portando molto probabilmente ad una penalizzazione di entrambe le aspettative. Dall'altro perché in tal modo viene reso totalmente incomprensibile, e quindi inaccettabile alla popolazione locale, il disegno complessivo di salvaguardia, disegno che dovrebbe avere come punto centrale la realizzazione del Parco. Ne consegue quindi che questo modo di interpretare la politica conservazionale nasce già privo dei contenuti fondamentali per proporsi come efficace strumento di salvaguardia.

Per quanto attiene l'area baldense, non esiste un imminente rischio ecologico. L'impatto, che le varie attività produttive, promosse e disciplinate nei termini di un consistente ed articolato quadro legislativo, producono sul territorio, non è tale da giustificare l'adozione, in attesa della normativa Parco, di una serie tanto approssimativa ed indiscriminata di norme di salvaguardia. Ciò è reso evidente anche dal fatto che, gli ambiti ambientali di riconosciuto valore paesaggistico sono già da tempo tutelati sottoforma di riserve integrali ed oasi di protezione per una superficie che attualmente supera gli 8000 ettari. Non solo, ma gli insediamenti produttivi e residenziali previsti dagli strumenti urbanistici dei singoli Comuni che, non dobbiamo dimenticare, sono stati posti a regolare approvazione in sede regionale, non contemplano soluzioni in contrasto con la tutela ambientale.

La Comunità montana del Baldo, pertanto, nell'interpretare le istanze delle componenti locali ritiene:

1) che non sussistano le condizioni affinché l'ambito territoriale relativo all'istituzione del Parco Regionale sia sottoposto alle norme temporanee di salvaguardia A, B, C, D, E, H, I, L, N, O e alle prescrizioni 1, 2, 3, 4, 5 (art. 6 L.R. 40/1984) in quanto ritenute, in un'area a basso rischio ambientale ingiustificati vincoli per lo sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti;

2) che le condizioni di compatibilità tra esigenze di sviluppo ed esigenze di tutela ambientale possano trovare risposta unicamente attraverso la gestione da parte della Comunità stessa e dei Comuni interessati delle fasi di progettazione, realizzazione e gestione vera e propria del Parco Regionale del Monte Baldo;

3) che debba invece essere data piena attuazione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale quale strumento pratico per verificare puntualmente l'effetto ambientale delle varie attività sul territorio.

La società economica montana del Comprensorio Forlivese

M. Grazia Bartolomei *

1. Fasi e caratteri dell'evoluzione strutturale dell'Economia montana Forlivese

I *movimenti demografici* offrono sicuramente un valido e basilare supporto per analizzare l'evoluzione della struttura socio-economica di un'area. Storicamente le aree in fase di espansione hanno costituito fattori di richiamo e di attrazione della popolazione a discapito delle altre che sono, in tal modo, divenute sempre più marginali. Si vanno ad analizzare quindi i movimenti demografici che hanno interessato la montagna forlivese come « *specchio* » della situazione economica sottostante.

Negli anni cinquanta ad un incremento demografico medio provinciale di oltre il 7% è corrisposto un decremento della popolazione residente nelle aree montane del comprensorio forlivese di oltre il 25%. Il calo è stato più accentuato per il Comune di Premilcuore (—34%) e Portico (—33%) che per quello di S.Sofia (—19%).

Gli anni sessanta hanno ampliato questo divario, e ad un aumento di quasi il 9% per la provincia nel complesso, le aree montane del comprensorio forlivese hanno contrapposto un ulteriore calo di circa il 29%, risultato dell'esodo che ha interessato il comune di Premilcuore (—40%), Portico (—31%) e S. Sofia (—24%).

Tra il '51 e il '71 la popolazione del crinale forlivese si è all'incirca dimezzata.

Negli anni settanta la « *fuga* » dalle montagne ha assunto proporzioni meno rilevanti e si è ridotto il divario con la media provinciale: ad un aumento della popolazione residente in provincia di Forlì del 6%, si è contrapposto un calo di quella dei tre comuni di crinale del 9%. L'esodo ha continuato ad essere meno consistente per S. Sofia (—6%) che per i Comuni di Premilcuore e Portico-S. Benedetto (—15%).

Tra l'81 e l'85 il saldo demografico delle aree montane del comprensorio forlivese è stato del —2%, a fronte di un aumento medio provinciale di oltre l'1%. Portico-S. Benedetto e Premilcuore continuano a presentare fenomeni di perdita di popolazione più accentuati rispetto a S. Sofia.

La prima metà degli anni ottanta ha segnato probabilmente la fine dei principali movimenti migratori che hanno caratterizzato il dopoguerra: è pressoché esaurito il processo di attrazione esercitato dalle attività secondarie e terziarie dei centri maggiori della provincia nei confronti delle popolazioni delle aree montane che aveva contraddistinto fortemente gli anni cinquanta, sessanta e settanta. La richiesta di forza lavoro, specialmente da parte dell'industria, si è infatti arrestata e ciò, congiuntamente ad un peggioramento delle condizioni di vita nelle città, ne ha ridotto l'attrattiva.

Nel ventennio '61-'81 la popolazione dei tre comuni di crinale inoltre si è modificata strutturalmente, nel senso di un *invecchiamento* progressivo.

Tale processo è risultato più accentuato nella montagna del comprensorio forlivese di quanto non sia accaduto in media in provincia e in regione.

L'indice di vecchiaia nel ventennio considerato è più elevato per Portico-S. Benedetto che per Premilcuore e S. Sofia e così il processo di invecchiamento della popolazione è stato più accentuato nel primo comune considerato che negli altri due.

Il confronto con il dato medio regionale e più ancora con quello medio provinciale è perdente, sia in valore assoluto che, come rilevato, in termini dinamici.

Tav. 1 - Popolazione residente

	'51	'61	'71	'81	'85
S. Sofia	7.561	6.171	4.660	4.381	4.317
Portico	2.624	1.756	1.211	1.034	997
Premilcuore	3.115	2.060	1.246	1.062	1.033
TOTALE	13.390	9.987	7.117	6.477	6.347

Fonte: Censimenti della popolazione per i diversi anni

Tav. 2 - Popolazione residente (variazione percentuale *)

Comuni	'61-'51	'71-'61	'81-'71	'85-'81
S. Sofia	—19,34	—24,49	— 5,99	—1,46
Portico	—33,08	—31,04	—14,62	—3,58
Premilcuore	—33,87	—39,51	—14,77	—2,73
Montagna Forlivese	—25,41	—28,74	— 8,99	—2,01
Media Prov. Forlì	7,13	8,51	6,00	1,31

Fonte: nostre elaborazioni su dati censurati

* La variazione percentuale è stata calcolata secondo la seguente formula:

$$\Delta = \frac{t1 - t2}{t1} \times 100$$

dove t1 indica il tempo iniziale e t2 quello finale.

* Ufficio Studi Unione Regionale delle Camere di Commercio Emilia-Romagna

È da notare come S. Sofia nel '61 avesse una popolazione meno vecchia della media dell'Emilia-Romagna.

Oggi per lo meno il 20% della popolazione a S. Sofia, il 23% a Portico e il 25% a Premilcuore ha un'età superiore ai 65 anni.

Gli alti e crescenti tassi di vecchiaia sono dovuti probabilmente al verificarsi di fenomeni migratori verso le città che hanno fatto defluire la popolazione giovanile alla ricerca, si presume, di un maggior benessere e di migliori condizioni di vita. La presenza di una struttura della popolazione poco giovane, può significare la preclusione di potenzialità per il futuro soprattutto in termini di ricchezza producibile, ma anche di possibilità di meglio assistere gli anziani che di fatto vengono, in tal modo, lasciati a se stessi.

Una popolazione più giovane indicherebbe altresì al contrario, la presenza di una società maggiormente dinamica e fiduciosa nel futuro.

L'*agricoltura* è stata, e per certi aspetti è ancora, l'asse portante dell'economia delle aree montane considerate.

Fra il '61 e l'81 il divario fra la percentuale di occupati in agricoltura sul totale della popolazione attiva nei tre comuni di crinale e in provincia di Forlì è aumentato (si è circa raddoppiato), pur essendosi verificato anche in montagna un processo di « *industrializzazione* » nel primo ventennio e di « *terziarizzazione delle attività* » in tutto l'arco di tempo considerato ed in particolare negli anni settanta, nonché di *abbandono della terra* che mai risulta poco fertile, produttiva e redditizia come in montagna.

L'incidenza dell'occupazione nelle attività primarie nell'81 si mostra in montagna più che doppia rispetto alla media provinciale.

Nell'arco di tempo considerato Premilcuore si rileva come il comune più agricolo, mentre quello in cui il processo di « *industrializzazione* » (per così dire) è stato più intenso è risultato quello di Portico-S. Benedetto, che nel decennio '51-'61 ha superato S. Sofia per incidenza delle attività industriali sul mix produttivo complessivo.

L'indice di « *industrializzazione* » comunque rimane più basso per i 3 comuni di crinale considerati che per la media provinciale, pur essendo aumentato il peso delle attività secondarie in queste aree montane dal 17,4% del '51 al 32,2% del '71, per scendere al 30,6% dell'81. Commentando questo calo, non si può parlare per le aree montane di un vero e proprio processo di deindustrializzazione in quanto il processo originario, di industrializzazione, è comunque stato di ridottissime dimensioni. Il divario risulterebbe molto più profondo se fosse fatto nei confronti di province del Centro-Nord Italia che sono state ben maggiormente interessate dalla rivoluzione industriale di quanto non lo sia stata quella di Forlì.

La fase di *terziarizzazione delle attività* ha interessato anche l'economia di questa area montana (in particolare di S. Sofia) che ha in parte ridotto il divario con altre aree della provincia, tuttavia la quota di attività nelle « *altre attività* » è ancora inferiore: 41% contro il 53% della media provinciale.

Non è possibile dimenticare la presenza in queste aree anche di altri fattori storici che non potevano non ostacolarne lo sviluppo, come, ad esempio, il non elevato grado di *scolarità*.

La quota dei *laureati e diplomati* sulla popolazione residente per i 3 comuni montani risulta nell'81 inferiore a quella media provinciale (13,51%), regionale (14,17%) e nazionale (13,25%), collocandosi fra l'8 e il 9%.

Non solo. Nel corso del ventennio '61-'81 le disparità territorialmente esistenti si sono accentuate. Infatti, pur essendo cresciuto il grado di scolarità anche nelle società montane analizzate, questo è aumentato meno di quello di altre economie. I tre comuni di crinale hanno perso posizioni nella graduatoria regionale.

Premilcuore è passato dal 138° al 235° posto per incidenza di laureati e diplomati sul totale della popolazione residente, Portico-S. Benedetto è passato dal 62° al 226° e S. Sofia è passata dal 41° al 174°, pur avendo nel corso degli anni sessanta

Tav. 3 - Indice di vecchiaia
(popolazione residente con oltre 65 anni/popolazione residente fino a 14 anni)

	'61	'71	'81
S. Sofia	0,53	0,86	1,30
Portico	0,67	1,13	1,70
Premilcuore	0,48	0,87	1,57
Media provinciale	0,45	0,49	0,72
Media regionale	0,59	0,66	0,96

Fonte: nostre elaborazioni su dati censuari dei diversi anni

Tav. 4 - Popolazione residente in condizione professionale

	'51			'61			'71			'81		
	Agr	Ind	Altr	Agr	Ind	Altr	Agr	Ind	Altr	Agr	Ind	Altr
S. Sofia	2.098	702	475	982	782	528	550	547	560	463	502	721
Portico	751	161	169	240	218	148	129	190	119	95	142	127
Premilcuore	985	113	142	404	158	173	262	108	157	165	126	177
Totale	3.834	976	786	1626	1158	849	941	845	836	723	770	1025

Fonte: dati censuari dei diversi anni

Tav. 5 - Popolazione residente in condizione professionale (comp. %) *

	'51			'61			'71			'81		
	Agr	Ind	Altr	Agr	Ind	Altr	Agr	Ind	Altr	Agr	Ind	Altr
S. Sofia	64,1	21,4	14,5	42,8	34,1	23,0	33,2	33,0	33,8	27,5	29,8	42,8
Portico	69,5	14,9	15,6	39,6	36,0	24,4	29,4	43,4	27,2	26,1	39,0	34,9
Premilcuore	79,4	9,1	11,4	55,0	21,5	23,5	49,7	20,5	29,8	35,3	26,9	37,8
Mont. Fo	68,5	17,4	14,0	44,8	31,9	23,4	35,9	32,2	31,9	28,7	30,6	40,7
Prov. Fo	53,2	23,9	22,9	32,3	36,4	31,3	18,5	39,3	42,1	12,3	34,6	53,2

Fonte: nostre elaborazioni su dati censuari dei diversi anni

* Le quote sono calcolate rapportando gli addetti occupati per ciascuno dei tre rami di attività economica al totale della popolazione residente attiva

migliorato la propria situazione.

La posizione di Premilcuore è rimasta nel corso del ventennio peggiore di quella di Portico-S. Benedetto e di S. Sofia.

Queste aree, pertanto, come lo sono state nel dopoguerra, paiono tuttora meno in grado, rispetto ad altre della Regione, di gestire la sfida dello sviluppo, potendo disporre di una struttura occupazionale meno qualificata.

Il grado di benessere dei 3 comuni di crinale che è fortemente correlato a quello di sviluppo economico da essi conseguito, è peggiorato o non è significativamente migliorato fra il '61 e l'81.

Ciò risulta da uno studio effettuato dall'Unioncamere Emilia-Romagna sull'evoluzione della qualità della vita.

Mentre nel '61 nelle zone appenniniche forlivesi emergevano ancora alcuni comuni che mostravano una certa vitalità economica e sociale, nell'81 si delinea un abbassamento generale di queste aree sui livelli più bassi della Regione, destinandole con tutta probabilità a ricoprire in futuro un ruolo marginale.

Negli anni sessanta e settanta, anche se in assoluto le condizioni di vita sono ovunque migliorate, il processo di sviluppo economico ha accentuato infatti gli squilibri territoriali esistenti e ne ha fatti sorgere di nuovi.

Fra il '61 e il '71 in particolare, ma anche fra il '71 e l'81, il comune di Portico-S. Benedetto ha peggiorato il proprio grado di benessere.
Anche il comune di Premilcuore ha peggiorato, anche se meno di quello di Portico-S. Benedetto, il proprio grado di benessere, sempre in termini relativi nel ventennio considerato ed in particolare negli anni settanta.

Il comune di S. Sofia invece, presenta sostanzialmente una stazionarietà nell'evoluzione del proprio grado di benessere, in termini relativi, nel corso degli anni sessanta e settanta e questo fa presupporre che abbia conseguito un maggior livello di sviluppo economico rispetto agli altri due.

Nel 1981 i comuni di Portico-S. Benedetto e di Premilcuore risultano essere compresi nell'area di minor benessere della Regione, anche se in posizioni migliori rispetto ad altri centri appenninici minori, in particolare del Reggiano, del Parmense e del Piacentino.

Il comune di S. Sofia invece è collocato nell'area confinante con quella del benessere, assieme agli altri più importanti centri appenninici della Regione.

Tav. 6 - Incidenza dei laureati e dei diplomati (laureati e diplomati/popolazione residente × 100)

	'61	'71	'81
Portico-S. Benedetto	3,30	5,53	8,61
Premilcuore	2,62	5,14	8,38
S. Sofia	3,61	6,97	9,47

Fonte: nostre elaborazioni su dati censuari dei diversi anni

Tav. 7 - Ripartizione della superficie (in ettari)

	S.A.U.	Sup. a boschi	Altra superficie	Totale
Portico	1.725 (30%)	3.809 (66%)	267 (4%)	5.801 (100%)
Premilcuore	2.618 (28%)	6.495 (68%)	378 (4%)	9.491 (100%)
S. Sofia	3.557 (30%)	6.987 (60%)	1.165 (10%)	11.709 (100%)

Fonte: Censimento dell'agricoltura '82

Tav. 8 - Commercio ambulante - Numero autorizzazioni
Situazione al 31/12/'84

	Alimentari	Non alimentari	Totale
Portico	1	9	10
Premilcuore	5	4	9
S. Sofia	10	19	29
Montagna forlivese	16	32	48
Comprensorio Forlì	319	442	761
Provincia Forlì	1.231	2.181	3.412

Fonte: Comuni

2. L'attuale struttura economica dei Comuni di crinale

L'*agricoltura* è ancora il fattore che caratterizza l'economia delle aree montane forlivesi, non solo per la quota di persone in esse attive, ma anche per le abitudini di vita ad essa legate che mantengono intensi i rapporti interpersonali tra chi vive nei borghi che caratterizzano il panorama di queste terre.

La dimensione media delle aziende agricole è generalmente bassa e la conduzione è attuata in prevalenza da manodopera familiare.

L'agricoltura montana è inoltre meno meccanizzata rispetto a quella di altre aree della provincia. Sono presenti anche allevamenti zootecnici (bovini, ovini e suini).

Il patrimonio boschivo è piuttosto consistente ed incide sulla superficie totale per il 68% nel comune di Premilcuore, per il 66% in quello di Portico-S. Benedetto e per il 60% in quello di S. Sofia.

È sicuramente questa, anche grazie all'alto grado di solidarietà cooperativa che la caratterizza, una risorsa per l'economia montana che può essere sfruttata non solo in termini di impatto ambientale, ma anche in direzione della produzione di legname a valore commerciale più elevato di quello sino ad ora prodotto.

L'« *industrializzazione* » dell'area montana del comprensorio forlivese è avvenuta a ritmi non elevati. Il tessuto industriale che in questi anni è andato consolidandosi è inoltre ancora debole, prevalentemente *artigianale*, scarsamente integrato al suo interno, caratterizzato da unità locali di dimensione media piuttosto ridotta.

Non sono presenti infatti né medie, né, tantomeno, grandi industrie.

Le imprese artigiane localizzate nei tre comuni di crinale costituiscono il 3% di quelle presenti nell'intero comprensorio forlivese e circa l'1% di quelle situate nell'intero territorio provinciale.

A S. Sofia nel gennaio '86 erano presenti 124 imprese artigiane, a Portico-S. Benedetto 57 e a Premilcuore 31.

In questi comuni il ramo 4 (che comprende l'alimentare, il sistema moda, il legno e mobilio, il tipo cioè di attività manifatturiere diciamo più « tradizionali ») racchiude il maggior numero di imprese artigiane. A Portico e S. Sofia è presente anche un certo numero di imprese edili.

In queste aree montane le *attività commerciali* ricoprono ancora in parte un ruolo di « *area di parcheggio* » per l'occupazione, tramite il proliferare di esercizi di modeste dimensioni non particolarmente specializzati, che in altre economie rappresenterebbero attività di lavoro marginali.

Carente è la presenza di esercizi commerciali all'ingrosso, in special modo di quelli alimentari.

Non vi sono inoltre grandi magazzini e supermercati, mentre altrove la grande distribuzione è in fase di ulteriore sviluppo.

Sono in genere quelli della montagna esercizi commerciali in grado di soddisfare pressoché solo le esigenze primarie delle popolazioni residenti e dei turisti ed escursionisti, ben poco interessati da quei processi di evoluzione strutturale che stanno da qualche tempo caratterizzando la rete distributiva di altre parti della provincia e della regione.

La presenza di esercizi alberghieri, pensioni e campeggi, nonché di seconde case, ristoranti ed altri pubblici esercizi segnala la pratica del *turismo*.

Sono infatti queste zone di pregevoli condizioni ambientali, sicuramente migliori rispetto a quelle offerte dalla città.

L'afflusso dei visitatori è più accentuato nei week-ends e nel periodo estivo o invernale.

3. Opportunità per la valorizzazione delle aree montane forlivesi

Il divario esistente tra montagna e città, conseguenza storica dei diversi ritmi e modalità di sviluppo, non può senz'altro essere assorbito nel breve periodo.

Inoltre il sistema economico montano non è caratterizzato dallo stesso grado di interrelazione tra agricoltura, industria ed altre attività che è proprio di diverse aree della Provincia, della Regione e del Centro-Nord Italia. Questo è un punto di debolezza del sistema economico montano, dal momento che la forza di un'economia pare sia data sempre più dalla sua capacità di integrarsi orizzontalmente e di racchiudere in sè le diverse componenti produttive.

Un buon livello di integrazione tra i vari settori di attività consente infatti di ottenere tutta una serie di effetti indotti e di sinergie altrimenti non conseguibili.

Anche se nelle aree montane la realtà socio-economica è mutata negli ultimi decenni nel senso di un miglioramento dei livelli di vita, lo « *sviluppo* » ha però percorso una via tutta particolare: mentre in altre aree del comprensorio, della provincia e della regione si è entrati in piena società industriale ed ora si è diretti verso il post-industriale, nelle aree montane il processo di industrializzazione è stato ben limitato, l'esodo verso la città, specialmente dei giovani, è stato pesante, ed ora la situazione economica presenta una struttura debole, con pochi punti di forza per una nuova stagione di crescita e di sviluppo.

È vero che i problemi della congestione urbana che affliggono le principali città, quelli dell'inurbamento delle cinture metropolitane, dell'alto grado di pendolarismo, della delinquenza, della droga e di altri fenomeni sociali negativi sono quasi sconosciuti in questa parte come in altre della dorsale appenninica.

È vero, inoltre, che vivere qui significa vivere in aree meno inquinate, in borghi e paeselli in cui ancora forti sono i legami interpersonali (tutti valori che per molti sono ancora importanti), il che significa poter usufruire di una diversa e, forse per alcuni, migliore qualità della vita.

Queste terre però sono state caratterizzate e sono tuttora caratterizzate da un minor grado di sviluppo, che significa innanzitutto minori possibilità occupazionali, minore ricchezza, maggiore arretratezza culturale e tecnologica.

La carenza di *infrastrutture* è certamente uno dei fattori che penalizza la crescita autonoma di questi centri, condannando le aree montane ad un ruolo marginale, di subalternità e dipendenza rispetto al territorio restante, che le costringe a focalizzarsi su di esse.

La creazione delle infrastrutture viarie, e non solo di esse, costituirebbe un'opportunità di crescita autonoma ed autopropulsiva per i comuni montani, in grado di modificarne la struttura socioeconomica tuttora basata su legami di dipendenza nei confronti dei principali centri provinciali e non.

Il potenziamento ed il miglioramento dei collegamenti per le località appenni-

Tav. 9 - Commercio fisso al minuto - N. autorizzazioni
Situazione al 31/12/'84

	Alimentari	Tessuti e abbigliam.	Mobili e materie per la casa	Prodotti articoli vari	Totale
Portico	12	2	0	4	18
Premilcuore	18	3	8	6	35
S. Sofia	38	14	12	27	91
Montagna Forlì	68	19	20	37	144
Comprensorio Forlì	1.120	584	371	1.313	3.388
Provincia Forlì	4.513	3.023	1.422	5.697	14.655

Fonte: Comuni

Tav. 10 - Commercio all'ingrosso - Numeri esercizi
Situazione al 31/12/'84

	Alimentari	Non alimentari	Totale
Portico-S. Benedetto	0	0	0
Premilcuore	2	1	3
S. Sofia	8	1	9
Montagna Forlivese	10	2	12
Comprensorio Forlivese	295	493	788
Provincia Forlì	1.363	1.640	3.003

Fonte: Comuni

niche potrà costituire inoltre un'opportunità per influire positivamente sulle scelte di localizzazione per nuovi insediamenti produttivi, nonché per ampliare il proprio raggio d'azione nel territorio provinciale, regionale, nazionale ed anche internazionale da parte delle imprese già operanti in queste zone, facciano esse parte del settore primario, secondario o del terziario.

Migliori collegamenti fra le località appenniniche e di queste con quelle costiere e le principali direttrici di traffico potranno anche consentire di sfruttare maggiormente le risorse ambientali e paesistiche in chiave turistica.

Il turismo può essere in effetti una risorsa preziosa per lo sviluppo di queste terre. Fra le rilevanti ricchezze offerte al turista, la diga di Ridracoli in particolare, quale bacino acqueo fra i più grandi d'Europa, se adeguatamente valorizzato, potrà certamente veicolare effetti economici di non secondaria importanza.

In questi anni di pesante degrado ecologico, infine, l'*ambiente* non inquinato o poco inquinato diviene uno dei beni economici più preziosi. Oltre che in termini di migliore qualità della vita e a fini turistici, esso può venire utilizzato nel senso di una produzione agricola di « *qualità* », almeno per determinate colture che non si scontrano con le difficoltà connesse alla natura e alla scarsa fertilità della terra in montagna.



Tav. 11 - Imprese artigiane: consistenza per ramo di attività economica (primaria e secondaria)
Rilevazione del gennaio 1986

		0	2	3	4	5	6	7	8	9	Totale
Portico	p	2	6	9	17	14	2	6	—	1	57
	s	1	0	0	2	6	0	1	—	1	11
Premilcuore	p	1	—	4	7	7	7	4	—	1	31
	s	1	—	1	1	3	10	2	—	2	20
S. Sofia	p	3	1	7	36	18	16	24	—	19	124
	s	3	1	3	5	5	12	2	—	2	33
Mont. Forliv.	p	6	7	20	60	39	25	34	—	21	212
	s	5	1	4	8	14	22	5	—	5	64
Compr. Forliv.	p	90	86	846	1747	1363	754	997	46	720	6650
	s	24	15	191	270	194	407	77	27	42	1248
Provincia Forlì	p	228	369	2641	5731	5550	2206	3324	194	2843	23387
	s	59	74	505	959	705	1334	174	62	195	4067

Fonte: Commissione Provinciale dell'Artigianato

Classificazione ISTAT '81 delle attività economiche

— Ramo 0. Agricoltura, caccia, foreste e pesca ....

— Ramo 1. Energia, gas e acqua ......

— Ramo 2. Industrie estrattive - Industrie manifatturiere per la trasformazione di minerali non energetici e prodotti derivati - Industrie chimiche ....

— Ramo 3. Industrie manifatturiere per la lavorazione e la trasformazione dei metalli; meccanica di precisione ..

— Ramo 4. Industrie manifatturiere alimentari, tessili, delle pelli e del cuoio, dell'abbigliamento, del legno, mobilio e altre industrie manifatturiere ....

— Ramo 5. Industrie delle costruzioni e delle installazioni di impianti per l'edilizia ....

— Ramo 6. Commercio, pubblici esercizi e alberghi; riparazioni di beni di consumo e di veicoli ....

— Ramo 7. Trasporti e comunicazioni

— Ramo 8. Credito e assicurazione, servizi prestati alle imprese, noleggio ....

— Ramo 9. Pubblica amministrazione; servizi pubblici e privati

G. De Cesare - S. Dragonetti - N. Costanzo

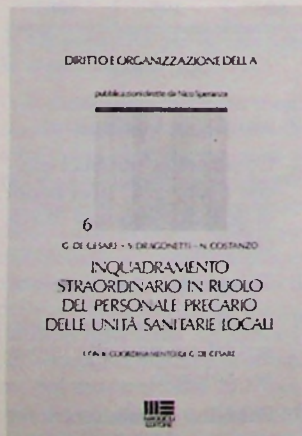
Inquadramento straordinario in ruolo del personale precario delle Unità Sanitarie locali

Maggioli Editore
Rimini, febbraio 1987
formato 24 × 17 - pagg. 145

(m.b.) La pubblicazione affronta analiticamente il delicato tema dell'inquadramento straordinario in ruolo del personale precario delle USL e i problemi organizzativi delle Unità sanitarie locali.

La legge di sanatoria per i precari del settore sanitario è la n. 207 del 20 maggio 1985. A tale normativa si è pervenuti in un clima di rilevante conflittualità ideologica e politica nonché di marcati contrasti circa la ricerca delle soluzioni tecniche più opportune, frutto anche di pressioni rivendicative molteplici e consistenti che hanno caratterizzato negli ultimi anni il comparto degli operatori sanitari, peraltro in un clima prevalente di giudizi non certo lusinghieri circa l'efficienza mostrata dalle USL.

La stessa legge reca evidenti i segni — a giudizio degli autori — di numerosi limiti ed incongruenze, palesando una formulazione prolissa e trasandata, oscuri contenuti di varie norme, la complessiva sua disorganicità, dando luogo a problemi sul piano della indagine ricostruttiva degli effetti giuridici e a conseguenti difficoltà di ordine applicativo.



Da ciò il tentativo, sicuramente riuscito, di offrire con lo studio che presentiamo uno strumento capace di fare maggiore chiarezza sulla materia.

I sette capitoli in cui si articola la ricerca affrontano con dovizia di riferimenti normativi e con metodo sistematico svariati temi: da quello sulle difficoltà interpretative in ordine ai presupposti e requisiti per l'inquadramento straordinario in ruolo, alla ricostruzione della frammentaria disciplina giuridica sugli incarichi straordinari e i rapporti convenzionali. Dai problemi in materia concorsuale agevolata per l'accesso alle posizioni apicali, all'analisi e valutazione della disciplina transitoria dei trasferimenti infraregionali e interregionali.

In definitiva, un contributo prezioso per tutti coloro che operano nel settore e sono interessati alla problematica in esame con riferimento alle sue pratiche implicazioni.

Eligio Melandri

Consorzi tra enti locali territoriali

Maggioli Editore
Rimini, aprile 1987
formato 24 × 17 - pagg. 595
lire 58.000

Questa è l'unica opera che tratta esclusivamente i consorzi tra enti locali territoriali, istituto del quale molto si discute a livello politico-amministrativo all'interno del problema della riforma delle autonomie locali. Nel libro sono analizzate le teorie più tradizionali e quelle più avanzate sull'argomento, nonché i progetti di legge attualmente all'esame del Parlamento. L'istituto del consorzio fra enti locali è stato inquadrato nella vigente legislazione sia statale che regionale, con particolare attenzione al trasferimento e alla delega di funzioni da parte della Regione agli enti locali. Tutta la vita del consorzio, dalla costituzione all'estinzione, dagli scopi alla tipologia, è

eligio melandri

i consorzi fra enti locali territoriali



passata in rassegna con richiami agli statuti dei consorzi, particolarmente a quelli costituiti nel quinquennio 1980-1985.

L'Autore, Eligio Melandri, è segretario generale del Comune di Gallarate. È un esperto di pianificazione territoriale. Collabora a riviste giuridiche ed è autore di numerose pubblicazioni.

Vincenzo Papadia - Vincenzo Codisposti

L'Organizzazione del lavoro e la produttività negli enti locali e nelle regioni

Maggioli Editore
Rimini, aprile 1987
formato 24 × 17 - pagg. 303
lire 35.000

Il libro si rivolge al mondo della cultura giuridico-economica degli amministratori, dei dirigenti, dei tecnici e dei funzionari sindacali del comparto degli Enti locali e delle Regioni. Gli Autori hanno voluto fornire uno strumento per gestire l'organizzazione del lavoro volto ad una produzione, più qualificata ed efficace, di atti, beni e servizi realizzando una sintesi tra procedimento amministrativo e ciclo di produzione di tipo industriale. Nella pubblicazione sono indicate metodologie per:

impostare una contabilità analitica per centri di costo;
effettuare una gestione per obiettivi che utilizzi lo strumento della programmazione;
fornire strumenti per l'analisi delle procedure tecnico-amministrative;
gestire le variabili dell'organizzazione (organico, mezzi e procedure);
gestire e distribuire il « fondo di incentivazione ».

L'on. Remo Gaspari nel redigere la presentazione al libro ha sottolineato il senso ed il valore politico-sociale che gli istituti della contrattazione collettiva hanno per un migliore funzionamento del sistema amministrativo.

Vincenzo Papadia è Segretario Nazionale della Funzione Pubblica CGIL, membro del Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione presso la Presidenza del Consiglio del Ministri e Docente di Scienza della Pubblica Amministrazione presso la Scuola di P.A. di Lucca.

Autore di numerosi articoli e saggi in materia di amministrazione pubblica è docente presso il FORMEZ, presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e presso la scuola di Formazione della Regione Lombardia.

Vincenzo Codispoti, studioso di problemi regionali e locali è Dirigente dell'INAIL; ha fatto parte del gruppo di progetto per la riorganizzazione delle strutture dell'INAIL.

Ha seguito corsi presso il Bureau International du Travail di Torino, conseguendo il diploma di Dirigente di formazione professionale.

È docente presso la Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca.



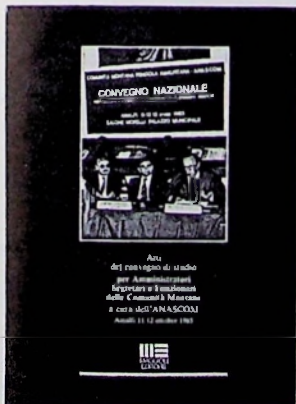
Atti del Convegno Nazionale promosso dall'ANASCOM ad Amalfi l'11/12 ottobre 1985
Maggioli editore

(m.ch.) Nella solita curata veste tipografica l'ANASCOM ha pubblicato — con il concorso dell'editore Maggioli — gli Atti del convegno che si tenne nell'ottobre dell'85 ad Amalfi (del quale si diede ampio risalto nel Montanaro n. XII/1985 pag. 40 e seg.). Bene ha fatto l'Associazione dei Segretari delle Comunità montane, poiché il rischio che si potesse perdere un contributo dialettico, quale è stato quello di Amalfi, nella ormai amplissima materia relativa alla riforma delle autonomie locali, poteva essere corso: affidare invece ad un volumetto la posizione, le indicazioni, le strade da percorrere espresse da coloro che quotidianamente vivono la realtà amministrativa della Comunità non solo arricchisce il panorama degli atti ma indica opzioni che, a distanza di parecchi mesi, sono risultate utili per essere recepite come emendamenti, proposte ed indicazioni non più solo nell'ambito della riforma ma in singoli provvedimenti legislativi.

C'è poi una parte, soprattutto di ordine tecnico, svolta dai relatori dottor Giuncato e dottor Borri, che fanno di questa raccolta un prezioso documento a cui attingere: la relazione principale del prof. Franceschetti su « *La Comunità montana nella riforma dell'ordinamento delle autonomie locali* » ha una sua validità permanente, per cui averla a portata di mano è quanto mai utile.

Per quanto riguarda la relazione Giuncato possiamo affermare che mai indicazioni teoriche abbiano avuto, come in questo caso, reale veste giuridica e promesse fatte siano state mantenute.

Il libro rientra nella linea realistica che contraddistingue la presidenza di Ugo Giarletta all'ANASCOM: è un documento, utile e necessario, consigliabile a tutti coloro a cui stanno a cuore le sorti della montagna italiana.



Case di pietra
Il recupero nel patrimonio edilizio nel demanio forestale
a cura di Marina Foschi
Azienda Regionale Foreste dell'Emilia Romagna
pag. 155

(m. ch.) Proseguendo nelle sue pubblicazioni, l'Azienda Regionale delle Foreste dell'Emilia Romagna, in questa occasione in collaborazione con l'Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione, ha dato alle stampe un volume che si ripromette di fare conoscere e valorizzare il patrimonio architettonico della montagna appenninica.

Il volume raccoglie la documentazione di un'iniziativa complessa, tesa a meglio collegare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente con un'analisi puntuale delle tecniche e dei materiali tradizionalmente impiegati, per la cui realizzazione è stata scelta l'area dell'Appennino forlivese dove ancora sono presenti artigiani e maestranze in grado di trasmettere le regole dell'arte ed il buon senso dell'economia.

Il volume pone in particolare risalto le tecniche e le metodologie adottate per il recupero edilizio ed abitativo dei fabbricati localizzati nel demanio forestale e gestiti dall'Azienda Regionale, il ripristino e la manutenzione di un'architettura sostanziale povera attuata con accorgimenti edili semplici e di origine popolare, la ricostruzione degli ambienti nel rispetto di culture edilizie antiche da adibire nuovamente a funzioni abitative.



L'esperienza condensata nel volume è ora a disposizione di quanti, anche al di fuori della montagna forlivese, vorranno utilizzarla per il recupero di casi analoghi. Arricchiscono il volume fotografie, disegni, bozzetti, progetti ed un glossario di termini e strumenti non più usuali.

Problemi e prospettive dell'introduzione in Italia della valutazione dell'impatto ambientale applicata al settore estrattivo
di E. Calabri e M.G. Caldarola

(m.z.) I mezzi economici e tecnologici di cui i Paesi industrializzati dispongono in larga misura consentono di realizzare iniziative con pesanti riflessi sul territorio e sulla qualità della vita.

Si pone quindi, doverosamente, la necessità di vedere a priori fin dove una certa opera, o un intero comparto economico, è compatibile con l'ambiente, inteso nelle sue molteplici componenti.

Il lavoro di E. Calabri e di M.G. Caldarola, architetto l'una ed agronomo l'altra, affronta il delicato tema dell'impatto ambientale del settore estrattivo. Di un comparto cioè, che negli anni scorsi, e in larga misura anche attualmente, ha costituito e costituisce l'asse portante dell'intero settore delle costruzioni e delle grandi opere di ingegneria civile.

Nel testo, dopo un primo capitolo dedicato all'esame, per così dire storico, del concetto e delle prime applicazioni della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, vengono affrontati gli aspetti più strettamente legati al settore delle cave, individuando il campo di applicazione nel metodo, i riferimenti normativi, le competenze e le forme di partecipazione dei cittadini.

Successivamente vengono trattati gli aspetti tecnici e i contenuti che deve avere lo studio di impatto ambientale in rapporto alle componenti ambientali, agli strumenti urbanistici, fino a giungere alla individuazione dei possibili effetti sull'ambiente e alle misure da adottare per ridurre le ripercussioni negative sul territorio.

La trattazione degli argomenti che avviene in forma chiara ed esuriente con ricchezza di grafici, di schemi e di tabelle sinottiche, fanno del testo una pubblicazione interessante e particolarmente utile per chiunque voglia affrontare lo studio e gli approfondimenti delle delicate e complesse tematiche dell'impatto ambientale.

Anche da un punto di vista normativo in quanto in appendice al testo viene riportata la direttiva CEE n. 85/337 che, tra l'altro, costituisce la base dei provvedimenti che verranno presentati dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 349/1986.